

CNEL
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Commissione Politiche del lavoro e politiche sociali (II)
Gruppo di lavoro su Sicurezza sociale, prevenzione infortuni e malattie professionali

**Salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro**

Schema di Osservazioni e proposte

Relatore cons. F. Perini

*Assemblea
19 dicembre 2002*

PREMESSA

La 2^a Commissione delle Politiche del Lavoro del Cnel ha costituito nel proprio ambito un gruppo di lavoro che si propone di approfondire l'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali correlate al lavoro dipendente ed autonomo, di esaminare le possibili azioni utili al miglioramento delle attività di prevenzione sul piano normativo per favorire lo sviluppo di una azione pubblica tesa a migliorare la cultura della prevenzione nel nostro Paese, ed inoltre di favorire e sostenere le azioni di prevenzione.

Questa attività si fonda sulla partecipazione e sul confronto tra i diversi soggetti che fanno parte del Gruppo stesso, e cioè le Forze Sociali, il Ministero del Lavoro, il Coordinamento delle Regioni, l'Inail, l'Ispecl e l'Isfol.

Tale Gruppo ha già promosso due momenti di approfondimento incentrati rispettivamente sullo stato di applicazione del decreto legislativo 626/94, e sull'andamento del fenomeno degli infortuni in Italia, nel secondo semestre 2001.

Alla luce dell'attività svolta ed anche in considerazione del Testo di Osservazioni e Proposte sul tema, approvato dall'Assemblea Cnel il 21 ottobre 1997, il Gruppo di Lavoro ha predisposto il presente documento allo scopo di aggiornare le valutazioni e le indicazioni sulla base della significativa evoluzione che si è avuta sia sul piano normativo che delle azioni svolte dalle Istituzioni e dalle Parti Sociali.

1. CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ CON IL DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEL CNEL DEL 1997.

Molte delle osservazioni e proposte approvate dal Cnel nella precedente Consiliatura, hanno trovato conferma attraverso l'esame svolto dal Gruppo. In particolare, viene condivisa la posizione di principio per cui la salvaguardia della salute della persona può "tradursi in efficienza del sistema, e, quindi, in produttività"⁽¹⁾. In coerenza con questa affermazione, si ritiene di dover ribadire la necessità che le istituzioni e le Parti Sociali continuino ed estendano l'azione finalizzata alla crescita di una cultura della sicurezza rivolta ai lavoratori ed a tutta la popolazione, in particolare ai giovani.

Le azioni delle istituzioni ed alcuni atti pubblici importanti degli anni successivi hanno ripreso queste proposte, aggiornandole e traducendole in prime azioni concrete.

Il Cnel esprime un giudizio interlocutorio sullo stato di applicazione del decreto legislativo 626/94 sia per la mancata promulgazione di numerosi decreti attuativi che per la possibilità di conoscere gli aspetti concreti di gestione nelle aziende. Oggi è possibile formulare un giudizio più definito e preciso, grazie alle attività svolte in questi ultimi anni dal Parlamento con l'inchiesta conoscitiva, dal Governo con la definizione di una serie di decreti attuativi, e dal Governo stesso con le Regioni e le parti sociali attraverso la predisposizione del documento di indirizzo chiamato "Carta 2000". Proprio in sede Cnel, il Coordinamento delle Regioni ha presentato nel febbraio 2002 i primi risultati del monitoraggio svolto sullo stato di attuazione del d. lgs. 626/94.

In questo stesso periodo, l'Italia ha recepito ulteriori direttive dell'Unione Europea. Si conferma in questo modo una tendenza che vede nelle Istituzioni Europee la fonte legislativa per eccellenza in materia di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

È prevedibile che il Parlamento approvi in queste settimane la legge delega per la predisposizione del Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

A fronte delle rilevanti novità normative si conferma un andamento degli infortuni sul lavoro sostanzialmente stabilizzato sul milione di accadimenti l'anno, e per quanto riguarda gli oltre mille infortuni mortali, va sottolineato che il 40% di questi avviene sui mezzi di trasporto.

2. GLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DEL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DEI DANNI ALLA SALUTE CORRELATI AL LAVORO

I danni alla salute derivanti dalla esposizione ai rischi di infortunio e di malattia per ragioni professionali sono stati stimati, negli scorsi anni, anche da esponenti del Governo, in oltre 25 miliardi di Euro, cifra che si avvicina al due per cento del Prodotto Interno Lordo. Esistono studi di fonte Inail che confermano ciò, anche se il dato ufficiale, che possiamo trarre dai bilanci dell'Istituto assicuratore è pari a 5,1 miliardi di euro per l'anno 2002, dato che corrisponde a circa lo 0,5 % del Prodotto interno lordo nazionale.

(1) Osservazioni e proposte su "La tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro" - CNEL. Assemblea 21 ottobre 1997

Per la predisposizione del Piano Sanitario Nazionale (che si configura ormai come somma dei piani regionali) si considera l'andamento degli infortuni, ma nulla si dice sulle malattie e sui danni alla salute derivanti dal lavoro. Le ragioni di tale scelta vanno discusse: il fenomeno può essere considerato irrilevante (i dati Inail sul riconoscimento delle malattie professionali potrebbero confermare tale valutazione), ma non va trascurato il fatto che in questo modo la prevenzione delle malattie professionali, invece di divenire obiettivo pubblico, tende ad essere affidata esclusivamente alle imprese.

Utili indicatori dei disturbi e dei danni di origine professionale ci vengono forniti dai risultati dell'inchiesta che la Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che ha sede a Dublino, conduce periodicamente su un campione di 1000 lavoratori in ogni Stato membro. Un lavoratore su tre è esposto a rischi fisici (rumore o movimentazione di pesi ...) e più del 40 % svolge lavori ripetitivi o monotoni; un quarto dell'assenteismo sembra essere collegabile alle condizioni di lavoro; infatti il 30% dichiara di avere dolori alla schiena o di essere soggetto allo stress⁽²⁾.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute⁽³⁾, che ha applicato indicatori epidemiologici ormai internazionalmente riconosciuti (ma ritenuti conservativi da molti studiosi), il 4% delle malattie oncologiche (10.000 su 250.000 ogni anno), sarebbe da attribuire alle esposizioni a cancerogeni in ambiente di lavoro. Lo stesso Ministero conferma la diffusione di "nuove patologie" (nel documento del Ministero si parla di "nuove epidemie"): dell'arto superiore per sovraccarico meccanico, di origine psico-sociale associate a stress, da sensibilizzazione, da agenti biologici, da composti chimici (effetti cancerogeni e sul sistema riproduttivo) e da agenti fisici (campi elettromagnetici).

Da ultimo, ma non certo per rilevanza, va ricordato l'effetto, sulla salute dei cittadini italiani, dei rischi ai quali sono stati esposti durante la propria vita professionale: un cittadino su 50 (circa il 2% della popolazione) è portatore di un danno alla salute derivante da un infortunio o da una malattia professionale per l'esposizione ai rischi avvenuta nei lavori svolti durante la propria vita.

3. GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI SECONDO I DATI INAIL

Il bilancio infortunistico 2001, secondo quanto evidenzia l'Inail, si chiude con un leggero incremento, rispetto all'anno precedente, sia dei casi denunciati complessivamente (poco meno di 6.000 infortuni con una variazione pari a +0,6%) che di quelli mortali (30 casi in più corrispondenti a +2,1%)⁽⁴⁾. Per il 2002 i dati sono ancora parziali ed in corso di elaborazione.

Si conferma quindi la tendenza, già evidenziata, all'appiattimento del diagramma di riduzione degli infortuni che ha contrassegnato il dopoguerra italiano. Se, però, si considerano gli indici di incidenza (il numero di infortuni denunciati x 1.000 occupati Istat) si nota un leggero decremento di tali indici in ogni comparto, più accentuato per il settore dell'agricoltura. Fa eccezione l'andamento degli infortuni mortali nel comparto dell'industria e dei servizi, dove l'aumento degli infortuni mortali è dell'1,64% anche per l'influenza, non per questo meno negativa, dell'incidente verificatosi all'aeroporto di Linate, che ha comportato 36 casi di infortunio mortale. Rispetto agli infortuni mortali, va sottolineata una riduzione dei relativi indici considerando il fenomeno al netto degli infortuni in itinere (circa 200 casi su un totale di 1421).

(2) "Le condizioni di lavoro nell'Unione Europea" - Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Dublino

(3) "Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali - Valutazioni della incidenza dei rischi presenti negli ambienti di lavoro per la salute della popolazione" - Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione. Roma 03.07.2002

(4) "Rapporto Annuale 2001" - INAIL. Roma 25.07.2002

L'Inail, evidenziando sia i dati degli infortuni in itinere che il fatto che il 40% del totale degli infortuni mortali avviene a causa dell'uso dei mezzi di trasporto, sottolinea come la gestione della sicurezza nei sistemi logistici stia assumendo un'importanza crescente, per cui si rendono necessarie azioni mirate al miglioramento della prevenzione in tali ambiti di attività.

Tutte le indagini e gli studi sulle componenti multifattoriali che caratterizzano la dinamica dell'infortunio sottolineano la necessità di rivolgere maggiore attenzione alle trasformazioni del lavoro e alla sua organizzazione. Una misurazione, una valutazione esatta non è ancora possibile, ma le prime ricerche svolte indicano verso quale direzione debba essere rivolta l'attenzione degli istituti a ciò preposti. Ad esempio, la recente ricerca Inail-Censis indica come situazione critica il "lavorare da soli".

Per quanto riguarda poi le malattie professionali, il numero delle denunce all'Inail danno una misura del crescente peso delle patologie derivanti da agenti e condizioni di rischio non tabellate e di quelle di difficile determinazione (per l'anno 2001, rientrano in queste voci 15.806 denunce su un totale di 21.988). Il riconoscimento di tali patologie, da parte dell'Istituto assicuratore, si attesta sul 13-14%. E' evidente il declino delle antiche patologie il cui riconoscimento era regolato dalle "malattie tabellate", mentre nel caso delle patologie legate alle "nuove epidemie" vediamo che queste hanno sempre più spesso un'origine multifattoriale, con una evidenza diagnostica molte volte remota rispetto ai periodi di esposizione all'agente o alla condizione nociva. Emerge qui quel fenomeno che l'inchiesta parlamentare ha definito delle malattie "perdute", utilizzando un termine adottato dagli studiosi.

Assume quindi particolare importanza un'azione di prevenzione come parte non separata dall'attività di progettazione e gestione dei processi di produzione della organizzazione del lavoro.

L'analisi dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, anche alla luce di queste ragioni di carattere generale, non può comunque prescindere da una lettura delle differenze di genere. Infatti, per quanto riguarda l'andamento degli infortuni, la situazione pur presentando indici di frequenza più elevati nei settori manuali e maschili, mostra una crescita più elevata degli infortuni tra le donne, sicuramente caratterizzata da una variazione nella composizione della forza lavoro all'interno dei diversi comparti. Indicativamente un'analisi per fasce di età mette in luce la notevole differenza di età della forza lavoro femminile che ha subito un infortunio nell'industria e nei servizi rispetto all'agricoltura. Questi dati, inoltre, non sono separabili da quelli relativi agli infortuni domestici.

Lo stato generale di salute della popolazione italiana, la distribuzione territoriale dei casi di tumore, delle malattie professionali e degli infortuni mostra notevoli differenze fra le diverse regioni italiane. Pesano consuetudini sociali ed abitudini di vita diverse, così come assetti produttivi e modelli organizzativi profondamente diversi, ed anche differenti tassi di disoccupazione. Questi dati sullo stato della salute della popolazione italiana e sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, richiedono una azione di prevenzione differenziata per Regione e a livello territoriale al fine di superare quelle condizioni produttive, di lavoro ed ambientali che determinano una differenza nelle condizioni di lavoro, di sicurezza, di salute.

4. IL LAVORO CHE CAMBIA

CONFERENZA
SULLA SICUREZZA

Sia il fenomeno degli infortuni che quello delle nuove patologie evidenziano problemi inediti per la prevenzione dei rischi nel luogo di lavoro. Il ciclo produttivo si dilata nel territorio sino alla dimensione transnazionale, il luogo del lavoro ed il tempo del lavoro sono sempre meno coincidenti.

Il modello di impiego della forza lavoro pare essere fondato sulla sua adattabilità: puntuale, efficiente, disponibile al prossimo lavoro. Un modello che riduce i costi, ma che per realizzare efficienza e produttività ha bisogno di una forte capacità di direzione e gestione delle risorse impiegate. La sicurezza e la salute dei lavoratori, come indicatori di efficienza, non si sottraggono a questi criteri. Una buona soluzione organizzativa ha la stessa efficacia delle soluzioni tecnologiche indicate dalle norme per la sicurezza negli anni '50.

Prima di prendere in esame le diverse tipologie di lavoro conviene ancora sottolineare come queste differenze non possono essere lette come le classiche segmentazioni del mercato del lavoro in quanto le osmosi da un rapporto di lavoro ad un altro diventano fisiologiche. Per quanto riguarda l'occupazione, il Cnel, nel suo "Rapporto sul mercato del lavoro: 1997-2001"⁽⁴⁾ evidenzia come "la crescita è avvenuta soprattutto fra i lavoratori dipendenti (saliti di ben 385.000 unità nel solo 2001), e che l'ulteriore aumento degli imprenditori e dei professionisti è stato del tutto riassorbito dal calo dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperativa e dei coadiuvanti ...".

Per gli stessi lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la variazione della postazione di lavoro e/o della prestazione professionale è assai più elevato che in passato. La questione della flessibilità del lavoro non si pone solo in relazione alla "entrata" nel mercato del lavoro ed all'accesso all'attività, ma continua a caratterizzare la prestazione di lavoro anche nella sua "durata", oltre all'aspetto, largamente dibattuto, della flessibilità in uscita. In sintesi, il modello della "fidelizzazione" della manodopera non rappresenta l'esaurimento della fase dell'impiego flessibile della forza lavoro.

Ma gli aspetti più evidenti della grande trasformazione in atto attengono comunque alle nuove modalità di esercizio della prestazione professionale, ed interessano sia il lavoro dipendente che quello autonomo.

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, è utile ricordare una affermazione contenuta nel documento del CNEL prima richiamato: "in base ai dati Inail (fonte DNA: la dichiarazione nominativa degli assicurati), l'Istat ha stimato in 2,8 milioni gli avviamenti per lavoro a tempo determinato fra il marzo 2001 ed il marzo 2002. In circa la metà dei casi la durata prevista dell'impiego è superiore a un anno. Pur considerando che in questo dato sono incluse (con voce apposita) buona parte delle collaborazioni coordinate e continuative, si tratta di una voce cospicua, ..." ⁽⁵⁾. Questa affermazione indica chiaramente la dimensione che caratterizza il nuovo mercato del lavoro ed i mutamenti nella composizione del lavoro dipendente, aprendo nuovi scenari alla azione di prevenzione, e sottolineando soprattutto l'urgenza di una politica pubblica della prevenzione che rafforzi la conoscenza e la consapevolezza individuale e collettiva sui rischi, sulle misure collettive di prevenzione e sulla congruenza dei comportamenti dei lavoratori.

L'occupazione a tempo parziale si assesta sul 8,4% del totale e quella temporanea attorno al 10%. Di per sé sono indicatori non trascurabili, ma vanno comunque analizzati tenendo conto delle differenze di genere e della rilevante variabilità dei dati tra territorio e territorio.

Analoga valutazione può essere svolta per le figure dei collaboratori coordinati continuativi che hanno superato nel 2001 le 2.100.000 unità. Anche in questo caso l'analisi va meglio approfondita per distinguere le attività di lavoro vere e proprie da quelle di natura amministrativa, tra uomini e donne, tra attività svolte in età lavorativa o svolte una volta in pensione.

(5) "Rapporto sul mercato del lavoro: 1997-2001" - CNEL. Luglio 2002

Dovranno essere studiati gli indici di frequenza degli infortuni tra i lavoratori che svolgono l'attività tramite le 2147 agenzie del lavoro interinale operanti al giugno 2002. La quantificazione dell'occupazione non è ovviamente, molto facile, ma nell'anno 2000 queste agenzie hanno attivato oltre 400.000 contratti di lavoro.

Anche il lavoro autonomo ha subito profonde trasformazioni. È sempre il documento del CNEL che sottolinea il "travaso fra lavoratori la cui autonomia poggia sulle classiche basi patrimoniali della bottega o del mestiere, e lavoratori autonomi di seconda generazione, il cui profilo poggia su basi funzionali e si confonde talvolta con quello della para-subordinazione"⁽⁵⁾. Ma, pur considerando questa tendenza, non si può trascurare il peso rilevante che continuano ad avere le aziende artigiane individuali che ammontavano nel 2000 ad 1.137.956 unità⁽⁶⁾.

Ed allora la flessibilità e la mobilità non interessano solo i lavoratori ma coinvolgono sempre più il lavoro. L'attività svolta in appalto, soprattutto ai fini della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, è oggetto di analisi e di norme di legge specifiche ormai da molti anni, ed interessa settori tradizionali come la pulizia, il facchinaggio, la manutenzione o le mense. Siamo oggi di fronte a processi nuovi di scorporo, cessione di ramo d'azienda e terzizzazione che configurano in modo inedito le concrete modalità di organizzazione e gestione produttiva di grandi imprese come, ad esempio, l'Enel o la Fiat.

Emergono dunque nuove esigenze e nuove modalità di progettazione e gestione della sicurezza e della salubrità delle postazioni e delle prestazioni cui sono chiamati ad operare lavoratrici e lavoratori adattabili. Ed inoltre vi è la necessità di conoscere le esposizioni professionali come storia di un individuo che ha svolto molteplici attività in numerose postazioni di lavoro nell'arco della propria vita lavorativa.

5. LA ATTUAZIONE DELLE LEGGI

Nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato, il 24 febbraio, si sottolineano i progressi dovuti alla pubblicazione di importanti decreti attuativi ai quali faceva riferimento il decreto legislativo 626. Non sono stati ancora emanati alcuni decreti attuativi, quali quelli necessari alla costituzione dei registri delle esposizioni a piombo, amianto e rumore, quello dei casi di mesotelioma asbesto correlati e previsti dal decreto legislativo 277 del 1991 e i decreti relativi alle cartelle sanitarie e ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici, previsti dal decreto 626 del 1994. Così pure è auspicabile la predisposizione del decreto attuativo relativo alle attività di primo soccorso. Per i decreti attuativi più importanti i testi sono stati predisposti ed approvati dai Ministeri interessati e dalle Regioni ed aspettano la firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Sono ritardi gravi, se si considera la dimensione ancora preoccupante dei tumori di origine professionale e se si considera il fatto che l'Ispesl ha già predisposto e reso funzionante il registro dei mesoteliomi in collaborazione con numerose Regioni. Molte aziende, dimostrando sensibilità al problema, hanno inviato all'Ispesl stesso gli elenchi dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o ad agenti biologici.

(5) "Rapporto sul mercato del lavoro: 1997-2001" - CNEL. Luglio 2002

La produzione legislativa in materia è proseguita con il recepimento di numerose direttive europee. Si è ormai consolidata una situazione che vede nella Unione Europea la fonte legislativa primaria, è l'istituzione che ha improntato e che impronterà la normazione futura. Sin dalle prime direttive, la Commissione si è proposta di intervenire per il mercato comune anche attraverso la definizione di regole minime per la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro. Con il recepimento delle direttive ciascuno Stato membro poteva confermare le norme nazionali più favorevoli, e ad oggi l'indagine conoscitiva del Senato ha evidenziato le notevoli differenze tra le legislazioni e le prassi nazionali.

Oggi, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno la potestà legislativa in materia.

Tutto ciò rende necessaria ed urgente la promulgazione di nuove norme di indirizzo, che dovranno continuare a garantire il recepimento delle direttive comunitarie e mantenere una coerenza nelle legislazioni regionali.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo 626/94 condotto dalle regioni italiane rappresenta un utile contributo alla razionalizzazione ed al miglioramento delle norme e delle prassi esistenti. Esso ha messo in luce un impegno notevole ed una buona omogeneità di indagine nella maggioranza delle Regioni italiane coinvolte, ma soprattutto ha posto al centro, assumendo i criteri guida delle "buone pratiche" della prevenzione proposti dalla Agenzia Europea di Bilbao, gli obiettivi di qualità e di efficienza nella gestione aziendale della sicurezza e dell'igiene. Sono emerse importanti conferme relative ad una diffusa applicazione del decreto 626 ed all'estendersi di una attività organizzata per la prevenzione. Si intendono però sottolineare alcuni aspetti critici, come stimolo per le azioni future, anche di medio periodo:

- la maggiore criticità delle piccole e piccolissime aziende rispetto alle grandi, pur tenendo conto che il 626 è una norma la cui applicazione meglio si attaglia alle aziende di dimensioni medie o grandi
- una forte tendenza ad affrontare la prevenzione non come un processo strettamente integrato ai processi produttivi ed organizzativi, ma come un qualche cosa a latere, di estraneo, di opzionale, con la conseguente eccessiva centralità del servizio di prevenzione e protezione e la eccessiva marginalità di dirigenti e preposti (elemento confermato da una recente indagine condotta dal CENSIS)
- una disomogenea, e spesso più formale che sostanziale, attuazione dei principi partecipativi del 626 (incentrati sulla figura ed il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
- infine, entrando più nel dettaglio, si è evidenziato come le attività gestite in modo non adeguato nelle aziende siano la formazione, la programmazione (e controllo) degli interventi preventivi e protettivi, la individuazione e gestione di procedure di sicurezza, mentre la attività che appare meglio gestita è la sorveglianza sanitaria.

La legislazione concorrente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro rappresenta un terreno inesplorato, che rompe con tradizioni e prassi consolidate da decenni, diventerà quindi indispensabile un buon funzionamento degli organi di Coordinamento previsti agli articoli 25 e 26 del decreto 626. Il CNEL non può non esprimere la propria preoccupazione sul ritardo di ormai quasi sette anni per la fissazione dei criteri necessari ad assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia, così come continua ad auspicare una maggiore funzionalità e tempestività nei processi decisionali della Commissione Consultiva Permanente.

In assenza di un quadro generale di coordinamento, continuano a permanere rischi di sovrapposizione e di interferenza tra i vari organi ispettivi. Alcuni passi nella direzione di una maggiore integrazione nelle attività di vigilanza si sono compiuti precisando meglio gli ambiti di azione tra AUSL e Ispettorato del Lavoro, ma soprattutto con il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 che ha istituito i Comitati regionali di coordinamento, rafforzando l'integrazione tra gli organismi operanti nella prevenzione e nella vigilanza. In questa direzione si possono compiere ulteriori

avanzamenti sia attivando forme di autocertificazione in sostituzione di alcune verifiche periodiche che realizzando un sistema informativo integrato per le attività di vigilanza.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 758 del 1994 è stata adottata una procedura che prevede la sospensione del reato e la sua estinzione a fronte dell'adempimento alla prescrizione da parte del contravventore. Nel documento approvato dalla 11ª Commissione del Senato della Repubblica si afferma che "non si dispone di dati sicuri" sulla effettiva incidenza delle estinzioni del reato. Tutti i dati tendono però a confermare che le prescrizioni ottemperate superino mediamente la percentuale dell'85%. In generale gli operatori della prevenzione esprimono un giudizio fortemente positivo sulla efficacia delle norme previste dal decreto 758. Le eventuali modifiche al sistema sanzionatorio dovranno tenere conto di questa esperienza largamente positiva.

6. LE AZIONI DI SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE

Il gruppo di lavoro del CNEL ha registrato un generale apprezzamento verso l'esperienza Inail di sostegno alla informazione ed alla formazione per la sicurezza nelle imprese. Questa scelta è stata resa possibile da quanto previsto dalla legge 144 del 17 maggio 1999, ma soprattutto dalla determinazione dell'Istituto assicuratore nel perseguire un programma di sostegno alla piccola e media impresa per il miglioramento della prevenzione dei rischi professionali, dando così una prima attuazione dei Regolamenti CE che fanno riferimento agli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

La norma denominata "de minimis", in applicazione al Regolamento CE 69/2001, è stata utilizzata da Ministero delle Attività produttive per favorire il miglioramento della sicurezza nel settore della estrazione di pietre ornamentali, in particolare per le cave di marmo delle Alpi Apuane.

Si è così finalmente avviata una esperienza di intervento pubblico per la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro di natura incentivante e premiale. Queste prime esperienze confermano la validità e la possibilità di dare vita ad una politica pubblica fondata sulle azioni positive, ma sottolineano al tempo stesso la necessità che il Ministero del Welfare assuma un ruolo di coordinamento di dette azioni, in accordo con il Ministero della Salute e con le Regioni.

Un contributo particolare potrà venire dalle parti sociali e dagli organismi paritetici nazionali e regionali costituiti in applicazione dell'articolo 20 del decreto 626, organismi che rivestono l'importante funzione di orientamento e di promozione delle iniziative formative rivolte ai lavoratori, e che ben si inseriscono in un programma di azioni positive, da svilupparsi anche attraverso il ruolo dei comitati misti, a partire da quelli costituiti tra Organismi Paritetici e Inail.

Va rilevato come siano difficilmente valutabili le azioni di sostegno alle imprese per il miglioramento dei loro sistemi di prevenzione da parte delle Regioni italiane. Esistono prime esperienze di aiuto alle attività di informazione e formazione dei lavoratori ma per la piccola impresa tale carattere rimane però episodico e parziale.

Sia "Carta 2000" che il documento conclusivo dell'inchiesta conoscitiva condotta dal Senato nella scorsa legislatura, ribadiscono la necessità di accrescere la cultura generale della prevenzione nel nostro Paese. Questa necessità diventa oggi urgenza, date le profonde trasformazioni del lavoro e del suo mercato che presuppongono un lavoratore adattabile non solo alle diverse postazioni e prestazioni professionali, ma anche ai conseguenti comportamenti necessari a garantire la propria sicurezza personale e quella degli altri lavoratori. Tutto questo impone un cambio di orizzonti e di obiettivi nella azione dell'Ispesl, dell'Isfol e delle Regioni finalizzata a favorire le attività informative e formative: mentre negli anni passati l'attenzione si è rivolta ai soggetti della prevenzione indicati dal decreto 626, oggi questa va indirizzata direttamente ai lavoratori, in primo luogo a quelli che organizzano e coordinano stabilmente lavori e lavoratori variabili nel tempo.

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sottolinea l'importanza assunta dalla organizzazione e dalla comunicazione delle informazioni scientifiche e tecnologiche, e di quelle legate alle esperienze organizzative utili alla prevenzione degli infortuni e delle malattie derivanti dalla esposizione professionale dei lavoratori autonomi e dipendenti.

In questa direzione si muovono gli istituti internazionali di definizione degli standard di sicurezza (le norme ISO) e l'Eurostat, l'istituto europeo di statistica.

È necessario, quindi, garantire l'accesso a tali informazioni dei soggetti che hanno la responsabilità di realizzare la sicurezza e la salubrità dei luoghi e delle condizioni di lavoro, di coloro che partecipano alla realizzazione di tale obiettivo e di coloro che svolgono la funzione di vigilanza.

In particolare, deve essere garantita l'informazione verso la media e piccola impresa e tra le piccole imprese stesse.

A tale scopo, il CNEL avanza le seguenti proposte:

1. L'attività svolta dall'Inail, dall'Ispesl e dal Coordinamento delle Regioni per la realizzazione di un sistema informativo integrato in materia di prevenzione è giunta ad una prima importante definizione delle categorie di analisi e dei modelli di organizzazione e trasmissione delle informazioni. Il sistema informativo potrà consentire importanti sviluppi per la predizione dei rischi, per la possibilità di accesso alle informazioni, per le soluzioni di problemi, e, nel tempo, per una conoscenza più puntuale delle malattie correlate al lavoro.

È opportuno e necessario che tale sistema informativo sia assunto dal Governo e dalle Regioni, così come da tutte le Istituzioni pubbliche che hanno responsabilità o specifiche attribuzioni in materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza di origine professionale. Il Cnel ritiene che le stesse informazioni della banca dati dell'Inps abbiano una notevole importanza per migliorare gli studi epidemiologici nel nostro Paese e ritiene che l'Istituto debba partecipare alla realizzazione ed alla gestione del nuovo sistema informativo.

Alle informazioni dovranno poter accedere non solo tutte le Istituzioni pubbliche, ma anche le Parti Sociali ed i soggetti della prevenzione presenti nelle imprese così come previsto dal decreto legislativo 626/94.

Il rispetto delle norme di tutela della privacy va difeso, in particolare, per tutti i dati sensibili oggetto di autorizzazioni. Va però sottolineato come sia necessario, per migliorare la conoscenza dei fenomeni degli infortuni e delle malattie collegabili al lavoro, che gli enti pubblici nazionali e regionali che operano nel campo della prevenzione possano sviluppare analisi ed elaborazioni congiunte mettendo reciprocamente a disposizione tutte le informazioni utili ad una migliore comprensione dei problemi, pur confermando che ogni divulgazione dei dati dovrà avvenire nel rispetto dell'anonimato per le persone fisiche e giuridiche eventualmente interessate.

2. Ai fini del miglioramento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali legate alla efficacia della prevenzione dai rischi presenti nei luoghi di lavoro, anche in collegamento con l'obiettivo — del tutto coerente — di una maggiore efficienza produttiva, si rende necessaria una azione mirata degli enti, dei centri di ricerca e delle comunità scientifiche che possa offrire adeguate informazioni alle imprese, ed in particolare alla piccola e media impresa. Un primo importante ambito di applicazione potrà essere quello dei piani di azione nazionali.

3. Il riordino dell'Ispesl deve prevedere il potenziamento delle attività di studio e ricerca nelle diverse discipline tecniche, mediche ed epidemiologiche, psicologiche ed ergonomiche, necessarie ad accrescere il know how del nostro Paese in materia. Per queste ragioni, dopo l'entrata in vigore del decreto 459/96, non ha più ragion d'essere una funzione legata alle attività di omologazione.

In particolare, l'Ispesl deve rafforzare ed estendere, in collegamento con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'azione di diffusione di tutte le informazioni relative alle buone pratiche necessarie al miglioramento della prevenzione nei luoghi di lavoro. Questa attività deve essere sviluppata con particolare attenzione alla piccola e media impresa, anche attraverso l'adozione di scelte organizzative adeguate.

4. l'attuale organizzazione del lavoro, fondata sulla variabilità della domanda della forza lavoro e sulla adattabilità della offerta, evidenzia problemi di natura funzionale ed organizzativa per il pieno adempimento delle norme che fanno obbligo alla informazione e formazione sui rischi legati alla mansione specifica in cui viene impiegato un lavoratore.

Per questa ragione è necessaria una azione generale dello Stato e delle Regioni che, avvalendosi del costituendo sistema informativo ed attraverso una consultazione attiva degli Organismi Paritetici e delle imprese, rafforzi le conoscenze dei lavoratori sui rischi professionali, e si proponga di migliorare:

- a. la presenza, ancora oggi molto parziale e quasi sempre occasionale, del tema della prevenzione dei rischi professionali nelle attività e nel materiale scolastico e didattico per i corsi di formazione professionale, per la scuola secondaria ed universitaria. A tale scopo, l'Ispesl e l'Isfol dovrebbero predisporre, a partire dalle prime esperienze compiute in materia, materiali didattici da utilizzare nei corsi di studio prima indicati;
- b. la formazione rivolta alle figure aziendali - essenzialmente i quadri ed i datori di lavoro della piccola impresa - che hanno la funzione e la responsabilità di organizzare e gestire l'attività produttiva coordinando le prestazioni professionali di lavoratori che operano con una variabilità del tempo di lavoro, delle postazioni, delle prestazioni e delle mansioni che non ha precedenti nel passato;
- c. la formazione di quei lavoratori che possono formarsi sui rischi professionali quasi esclusivamente per iniziativa individuale: i collaboratori coordinati continuativi ed i lavoratori autonomi delle imprese individuali, cui vanno estese le norme di tutela della salute e della sicurezza previste per i lavoratori dipendenti. Tre settori produttivi come le costruzioni, l'agricoltura ed il trasporto merci su strada sono fortemente caratterizzati dalla presenza di tali figure, in particolare del lavoro autonomo. Una adeguata formazione di queste figure di lavoratori, sostenuta dall'azione pubblica, concorrerebbe alla soluzione di problemi che ben difficilmente possono essere risolti dal solo committente di prestazioni d'opera.

5. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in continuità con le scelte già compiute dalla Assemblea nel 1997, si propone di:

- a. promuovere due incontri semestrali di monitoraggio sull'andamento degli infortuni sul lavoro in Italia ed un incontro a cadenza biennale sull'andamento delle malattie professionali e da lavoro che veda la partecipazione attiva dei Ministeri interessati, delle Regioni, delle parti sociali, dell'Inail e dell'Ispesl;
- b. raccogliere le informazioni sulle norme di legge e contrattuali che regolano la costituzione degli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 626/94 ed organizzare la anagrafe di detti organismi e comitati costituiti a livello nazionale, regionale e provinciale dalle parti sociali;

- c. realizzare con cadenza biennale, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati sulla contrattazione collettiva, un resoconto sull'andamento della normativa contrattuale in materia di ambiente di lavoro
- d. organizzare una comunicazione agli organismi paritetici ed alle parti sociali delle informazioni relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilendo gli opportuni rapporti con la banca dati della Corte suprema di Cassazione.

Le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro attualmente in vigore sono il risultato della produzione normativa italiana risalente agli anni 1955 e 1956, alla quale si sono aggiunte tutte quelle disposizioni derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie in materia. Alle più antiche disposizioni che fissano gli standard tecnici e di igiene per i luoghi di lavoro, gli impianti, le macchine e le attrezzature, si sono aggiunte quelle europee che stabiliscono le procedure e le modalità di azione per prevenire i rischi, le forme di partecipazione dei lavoratori e le indicazioni sulla valutazione ed il controllo di specifici agenti di rischio o condizioni di rischio.

A partire da queste ragioni generali, il CNEL ritiene che:

- 6. siano condivisibili, e da sostenere in modo da accelerarne la pubblicazione dei risultati, le azioni di monitoraggio adottate dalla Commissione europea per valutare la applicazione concreta delle Direttive nei paesi dell'Unione, in modo che la Commissione stessa possa adottare gli atti più opportuni per orientare l'evoluzione delle norme nazionali per la prevenzione verso l'armonizzazione ed una maggiore omogeneità, anche per evitare ricadute economiche diverse in ogni Paese;
- 7. sia necessario l'intervento a livello normativo, previsto dalla legge delega in discussione nel Parlamento, teso a produrre un Testo Unico sulla disciplina, frutto di un processo attento di armonizzazione ed eliminazione di contraddizioni ed ambiguità, che tenga però sempre come ago della bussola, da un lato, il riferimento forte alle direttive europee e, dall'altro, l'esigenza di garantire una coerenza normativa dal momento in cui la potestà legislativa è stata attribuita alle Regioni;
- 8. vada completata la predisposizione dei decreti attuativi contemplati dalla legislazione vigente e debba trovare, dopo circa dieci anni, la piena applicazione le norme che prevedono la istituzione dei registri degli esposti all'amianto, agli agenti cancerogeni e biologici, anche sulla base del fatto che l'Ispesl, in collaborazione con un numero crescente di Regioni italiane, ha già reso operante quello sull'amianto ed ha predisposto le basi informative per gli altri, mentre numerose imprese, dimostrando sensibilità e attenzione alla prevenzione, hanno già comunicato agli organi istituzionali gli elenchi dei lavoratori esposti. Va inoltre ricordato come debba essere risolto efficacemente il problema per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea, ovvero la mancata puntuale definizione delle competenze per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
- 9. si realizzi la necessaria semplificazione delle attività di vigilanza attraverso:
 - a. una ridefinizione del ruolo e della mission degli organi di vigilanza, che sempre più dovranno essere capaci di garantire non solo alti e qualificati livelli di vigilanza e controllo, ma anche interventi di promozione, facilitazione, supporto, ecc., indirizzata a tutti gli agenti del processo preventivo nelle aziende, ma in particolare

ed essere orientati a sostenere il soggetto più debole, come conoscenze, competenze e poteri, anche e, ovvero i rappresentanti dei lavoratori.

- b. una semplificazione degli obblighi di natura amministrativa contenuti nelle leggi e nei decreti in materia. L'avvio di un tavolo di confronto tra Governo, Regioni e parti sociali potrà favorire la concreta realizzazione di tale obiettivo;
- c. una razionalizzazione delle prerogative e delle specifiche competenze dei diversi organi di vigilanza considerando il ruolo dei servizi delle Regioni, che già oggi hanno un ruolo prevalente che viene a consolidarsi con quanto previsto all'articolo 117 del Titolo V della Costituzione;
- d. un ulteriore rafforzamento del coordinamento sia a livello statale che nelle regioni, anche con la introduzione di un obbligo di coordinamento e di comunicazione dei risultati delle attività ispettive in modo da evitare sovrapposizioni. È auspicabile una presenza delle parti sociali nei Comitati regionali di coordinamento rivedendo l'articolo 27 del decreto legislativo 626/94;

10. la razionalizzazione delle norme sanzionatorie:

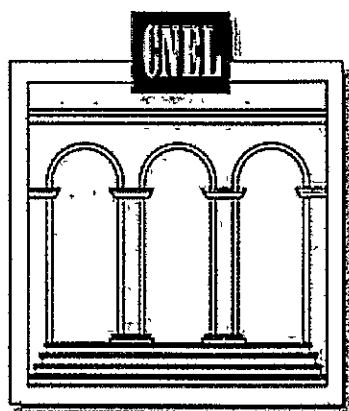
- a. valorizzando istituti come la "disposizione", nel caso in cui l'azienda abbia commesso errori nello svolgimento degli atti di natura amministrativa o gestionale, previsti dalle leggi;
- b. valorizzando le norme del decreto 758, dimostratesi efficaci;
- c. evitando comunque che la mancata applicazione delle norme di sicurezza e di salubrità favorisca forme di concorrenza sleale tra le imprese.

È convincimento del CNEL che le possibilità di ridurre il numero degli infortuni sotto la cifra del milione l'anno e di quelli mortali sotto le mille unità dipenderà in larga misura dalla capacità dello Stato e delle Regioni di predisporre una adeguata politica di azioni positive. Mentre negli anni '50 l'azione pubblica poteva essere indirizzata a fissare norme tecniche di sicurezza, oggi tale azione viene svolta dagli organismi di standardizzazione internazionali e nazionali. Va risolto invece il problema di rendere accessibili alle imprese le informazioni contenute nella normativa tecnica internazionale e nazionale, mentre va garantito il sostegno al miglioramento delle saperi e dei comportamenti professionali anche ai fini della sicurezza. A questo scopo, il CNEL propone che:

- 11. l'azione pubblica sia rivolta non solo a garantire parità di diritti e di livelli essenziali di assistenza in ogni Regione ma che si proponga di eliminare o ridurre le differenze nelle condizioni concrete di sicurezza e di salute tra i lavoratori. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso "piani di azione" promossi e gestiti dal Ministero del Welfare così come avviene già in altri paesi europei. Il coinvolgimento delle Regioni e delle parti sociali sarà indispensabile per selezionare le priorità di comparto e territoriali su cui intervenire;

- 12. l'esperienza dell'Inail di sostenere le attività di informazione, formazione e produzione di strumenti didattici e di comunicazione utili alla prevenzione diventa strutturale, che si poggia sugli elementi di analisi del sistema informativo previsto al punto 1 e che sia di sostegno ai piani di azione gestiti dal Ministero del Welfare e dalle Regioni. Le stesse azioni svolte dal Ministero delle attività produttive rivolte al miglioramento della sicurezza nelle attività di estrazione di pietre ornamentali confermano la validità di tale esperienza ed indicano una utile azione positiva da sviluppare;

13. la formazione di importanti figure professionali che svolgono compiti di direzione e di coordinamento nell'ambito delle attività produttive sia chiaramente prevista e sia sostenuta da incentivi pubblici;
14. una scelta analoga va prevista per i lavoratori autonomi delle imprese individuali e per i collaboratori coordinati continuativi, a partire dai comparti a più elevato rischio per la sicurezza e la salute
15. che le risorse derivanti dalle ammende in conseguenza della violazione delle norme di prevenzione e protezione siano esclusivamente destinate ai piani di azione ed alle attività di formazione finalizzata a migliorare le competenze professionali ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
II Commissione delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gruppo di Lavoro "sicurezza sociale, prevenzione infortuni
e malattie professionali"

**LE NORME ESSENZIALI CHE REGOLANO IL SISTEMA SANZIONATORIO ITALIANO
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

*** Dossier di documentazione ***

Assemblea, 19 dicembre 2002

INDICE

DPR 520/55, art.10

Decreto Legislativo 758/94

Tabella sull'applicazione del d. lgs. 758/94

L'ESTINZIONE DEL REATO PER L'ADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE

D.P.R. 19-03-1955, n. 520 [1]

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(G.U. 01-07-1955, n. 149, Serie Generale)

— Preambolo

CAPO I
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

- ▣ Art. 1
- ▣ Art. 2
- ▣ Art. 3
- ▣ Art. 4
- ▣ Art. 5

CAPO II
ISPETTORATO DEL LAVORO

- ▣ Art. 6
- ▣ Art. 7
- ▣ Art. 8
- ▣ Art. 9
- ▣ Art. 10
- ▣ Art. 11
- ▣ Art. 12
- ▣ Art. 13
- ▣ Art. 14
- ▣ Art. 15
- ▣ Art. 16
- ▣ Art. 17
- ▣ Art. 18
- ▣ Art. 19
- ▣ Art. 20
- ▣ Art. 21

CAPO III
UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

- ▣ Art. 22
- ▣ Art. 23
- ▣ Art. 24
- ▣ Art. 25
- ▣ Art. 26

CAPO IV

Art. 10

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla.

D.Lgs. 19-12-1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
(G.U. 26-01-1995, n. 21, *Supplemento ordinario*)

■ Preambolo

CAPO I

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

- Art. 1 - (Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi)
- Art. 2 - (Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario)
- Art. 3 - (Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro)
- Art. 4 - (Orario di lavoro nelle aziende industriali)
- Art. 5 - (Orario di lavoro nelle aziende agricole)
- Art. 6 - (Riposo domenicale e settimanale)
- Art. 7 - (Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali)
- Art. 8 - (Libretto di lavoro)
- Art. 9 - (Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi)
- Art. 10 - (Prospetti paga)
- Art. 11 - (Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza)
- Art. 12 - (Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi)
- Art. 13 - (Minimi di trattamento economico e normativo)
- Art. 14 - (Contratto di lavoro a tempo determinato)
- Art. 15 - (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)
- Art. 16 - (Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane)
- Art. 17 - (Autorità competente)
- Art. 18 - (Disposizioni transitorie)

CAPO II

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

- Art. 19 - (Definizioni)
- Art. 20 - (Prescrizione)
- Art. 21 - (Verifica dell'adempimento)
- Art. 22 - (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)
- Art. 23 - (Sospensione del procedimento penale)
- Art. 24 - (Estinzione del reato)
- Art. 25 - (Norme di coordinamento e transitorie)

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

- Art. 26 - (Sanzioni penali)
- Art. 27 - (Altre sanzioni penali)

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - (Entrata in vigore)

Allegato I

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 1 - (Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi)

1. L'art. 509 del codice penale è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";

b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino a lire unmilione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione";

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 2 - (Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario)

1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 - (Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro)

1. L'art. 9 del regio-decreto 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 - (Orario di lavoro nelle aziende industriali)

1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è così modificato:

- a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";
- b) il quarto comma è abrogato.

2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:

- a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
- b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;
- c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento."

Art. 5 - (Orario di lavoro nelle aziende agricole)

1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è così modificato:

- a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";
- b) il quarto comma è abrogato.

2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 - (Riposo domenicale e settimanale)

1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

Art. 7 - (Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali)

1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

Art. 8 - (Libretto di lavoro)

1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è così modificato:

a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato."

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti, non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione."

2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.

Art. 9 - (Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi)

1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - (Prospetti paga)

1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila."

Art. 11 - (Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza)

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro."

Art. 12 - (Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi)

1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13 - (Minimi di trattamento economico e normativo)

1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

Art. 14 - (Contratto di lavoro a tempo determinato)

1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

Art. 15 - (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 195. - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni."

Art. 16 - (Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane)

1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila."

Art. 17 - (Autorità competente) [1]

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente capo e ad emettere l'ordinanza ad ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.

Note:

1 Articolo rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.

Art. 18 - (Disposizioni transitorie) [1]

1. Le disposizioni del presente capo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Note:

1 Articolo rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.

CAPO II

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 19 - (Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente capo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme [1].

2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

Note:

1 Comma rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.

Art. 20 - (Prescrizione)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione; fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi [1], con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Note:

1 Termine raddoppiato, per le contravvenzioni di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, dall'art. 12, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 21 - (Verifica dell'adempimento)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa [1]. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Note:

1 Somma ridotta della metà per le contravvenzioni di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dall'art. 12, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 22 - (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla

prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23 - (Sospensione del procedimento penale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 24 - (Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 25 - (Norme di coordinamento e transitorie)

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [1].

Note:

[1] Comma rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 26 - (Sanzioni penali)

1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16

ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'escrcente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione".

b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale".

2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: "a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda a lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni".

6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione".

7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione e cinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione".

10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione e cinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

11. Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione cinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
- d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34."

17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle

seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni".

18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionequingecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

d)

la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionequingecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma e 67".

20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionequingecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle

seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34."

23. Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione e cinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

25. Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, primo e secondo comma."

27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei

mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire ottomilioni".

28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire ottomilioni".

29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione e cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, secondo comma".

30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione e cinquecentomila", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila".

33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire venti milioni".

35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire trenta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000" sono sostituite con le

seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione e cinquecentomila";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire venti milioni".

40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così modificato:

a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire ottomilioni a lire trentasei milioni";

b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire ottomilioni a lire trentasei milioni";

c)

nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire

cinquemilioni".

42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire ottomilioni a lire quarantottomilioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire ventiquattromilioni".

43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e il secondo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione e cinquecentomila".

45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

- a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni";
- b) il secondo comma è abrogato.

46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

- a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";
- b) nel quarto comma, le parole: "l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle

seguenti: "la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

- a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni";
- b) il secondo comma è abrogato.

48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente: "L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni".

51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni".

52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni".

53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni".

54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni".

Art. 27 - (Altre sanzioni penali)

1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire unmilione".

2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è così modificato:

- a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

- b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
- c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni";
- d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni".

4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni";
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire quindici milioni";
- c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni".

5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire tremilioni a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

6. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

- a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni";
- b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire quattrocentocinquantomila a lire unmilione" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: "con l'ammenda

da lire quindicimilioni a lire quarantamiloni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamiloni".

9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire ottomiloni a lire ventunomiloni o con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemiloni a lire ventunomiloni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire cinquemiloni a lire quindici milioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tremiloni a lire quindicimiloni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

10. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quattromiloni a lire dodici milioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tremiloni a lire dodici milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire tremiloni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattromiloni".

11. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremiloni".

13. Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato:

a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a un mese o";

b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o".

Art. 28 - (Rifiuto di fornire notizie)

1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole: "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

- 1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai);
- 2) Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);
- 3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);
- 4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- 5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- 6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
- 7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro);
- 8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);
- 9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
- 10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);
- 11) Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);
- 12) Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave);
- 13) Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella pittura);
- 14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);
- 15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);
- 16) Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- 17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);
- 18) Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia

di lavoro);

19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);

20) Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);

21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero);

22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);

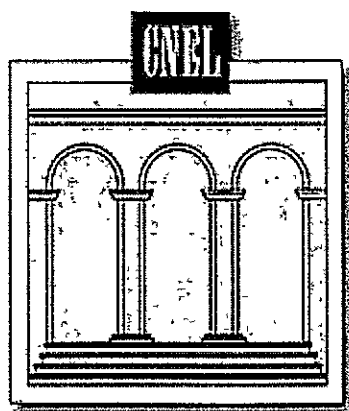
25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Applicazione del D.Lgs. 758/94

Anno 2001

REGIONE	N° verbali contravvenzione	di cui n° verbali non ottemperati
LIGURIA	307	13 (4%)
LOMBARDIA	5.137	247 (5%)
PIEMONTE	3.006 verbali 8.239 punti prescriz.	--- 1.007 punti prescriz. (12,2%)
PROV. TRENTO	774	85 (11%)
TOSCANA	5.037 10.507 punti prescriz.	302 punti prescriz. (3%)
MARCHE	1.216	86 (7%)
FRIULI VG	617	13 (2%)

In relazione alle attività ispettive svolte dagli Ispettorati del lavoro, l'unico dato disponibile è quello contenuto nella "Indagine conoscitiva" svolta dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica che sottolinea come su 5.024 prescrizioni si confermano 542 casi nei quali le imprese non hanno ottemperato alle stesse.



*Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
II Commissione delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gruppo di Lavoro "sicurezza sociale, prevenzione infortuni
e malattie professionali"*

INCENTIVI PUBBLICI PER LA PREVENZIONE

*** Dossier di documentazione ***

Assemblea, 19 dicembre 2002

CAPO V

Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione

Art. 23. - Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro [1]

1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:

- a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.

3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:

- a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
- b) le modalità per la formulazione dei progetti;
- c) i termini di presentazione dei progetti;
- d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.

Note:

1 Per l'approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti i criteri, le modalità e le entità delle risorse relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, vedi il D.M. 15 settembre 2000 e il D.M. 7 febbraio 2001.

- ▣ Art. 22. - Regolamento di esecuzione

CAPO V

Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione

- ▣ Art. 23. - Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- ▣ Art. 24. - Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

CAPO VI

Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura

- ▣ Art. 25. - Denuncia degli infortuni sul lavoro
- ▣ Art. 26. - Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa
- ▣ Art. 27. - Banca dati
- ▣ Art. 28. - Rideterminazione dei contributi

Legge 17-05-1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
(G.U. 22-05-1999, n. 118, Supplemento ordinario)

Art. 55 - (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di

cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigiano;

3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);

e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di indagine, purché non riconducibile a dolo o a colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorché vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico,

nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione dei prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;

→ q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera l), progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie

per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;

s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'adeguata copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia. [1]

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. [2]

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo i criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS".

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

6.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: "I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata". La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

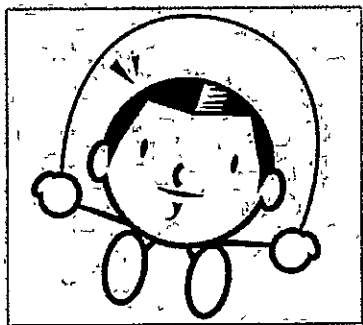
1 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma del presente comma, sono state emanate con D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

2 Comma modificato dall'art. 78, comma 26, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

INCENTIVI PER LA PREVENZIONE

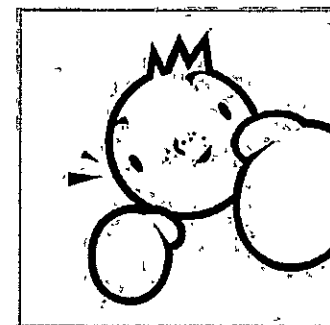
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 23

Progetti di formazione e informazione



Sicurezza sul lavoro
Il segreto è un buon allenamento

Programmi di adeguamento



Sicurezza sul lavoro.
La miglior difesa è l'attacco

INAIL - Direzione Centrale Prevenzione

INCENTIVI PER LA PREVENZIONE

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 23, lett. B)

FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER FAVORIRE L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 22 DEL D.LGS. N. 626/94 (FORMAZIONE E INFORMAZIONE) ANCHE TRAMITE LA PRODUZIONE DI STRUMENTI E PRODOTTI INFORMATICI, MULTIMEDIALI, GRAFICO-VISIVI, BANCHE DATI, DA RENDERE DISPONIBILI PER CHIUNQUE IN FORMA GRATUITA O A COSTO DI PRODUZIONE

PROGETTI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Scheda risultati

Formazione ed informazione: Euro 66.106.483,08

(128 miliardi di lire)

	I° Bando	II° Bando	Totale
• Progetti pervenuti	4.351	1.914	6.265
• Ammessi e finanziati	3.500		
• Inammissibili	851		

Produzione strumenti e prodotti: Euro 11.362.052,00

(22 miliardi di lire)

• Progetti pervenuti	829	
• Ammissibili	761	Finanziati 170
• Inammissibili	68	

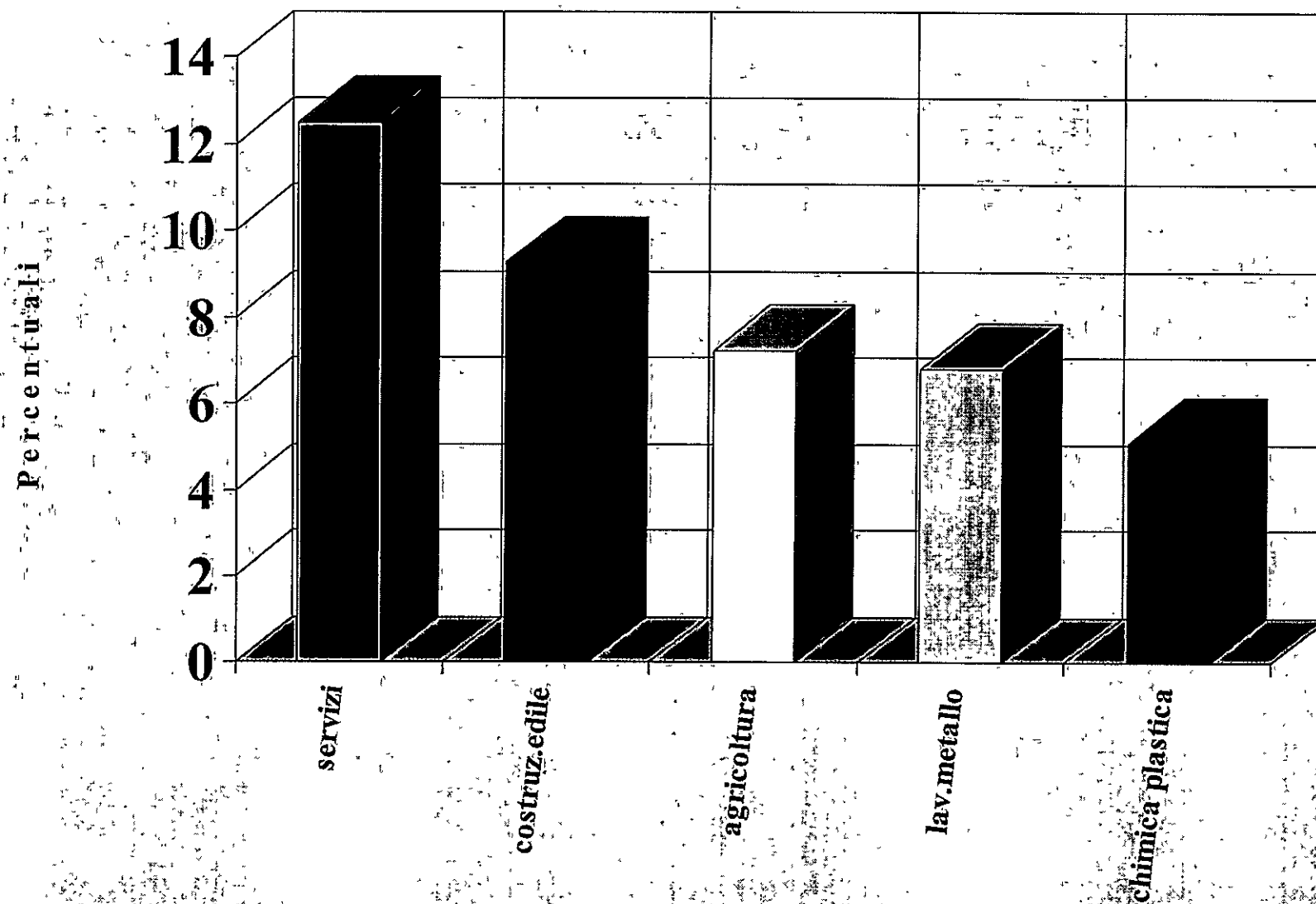
PROGETTI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Domande
pervenute

Valle d'Aosta	18
Piemonte	577
Lombardia	893
Bolzano	46
Trentino A.A.	77
Veneto	848
Friuli V. G.	167
Liguria	192
E. Romagna	636
Toscana	423
Umbria	94
Marche	236
Lazio	300
Abruzzo	138
Molise	50
Campania	480
Puglia	259
Basilicata	87
Calabria	240
Sicilia	343
Sardegna	161
Totale regioni	6265

PROGETTI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Domande in % per settori produttivi



PROGETTI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Risorse per asse e richieste

ASSE 3

(Addetti emergenza)

domande n° 2557

Importo assegnato

€ 7.932.777,97

Importo richiesto

€ 15.425.543,31

ASSE 2

(RLS)

domande n° 1.393

Importo assegnato

€ 11.899.166,96

Importo richiesto

€ 6.318.532,39

ASSE 4

(DL e RSPP)

domande n° 1166

Importo assegnato

€ 7.932.777,97

Importo richiesto

€ 8.409.094,50

ASSE 1

(lavoratori)

domande n° 5.406

Importo assegnato

€ 38.341.760,19

Importo richiesto

€ 82.887.472,00



TOTALE RISORSE DISPONIBILI

€ 66.106.483,08 (L. 128.000.000.000)

TOTALE FINANZIAMENTI RICHIESTI

€ 113.040.642,20 (L. 218.877.204.279)

INCENTIVI PER LA PREVENZIONE

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art.23, lett. a)

Finanziamento di programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle PMI e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni

PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

- Risorse finanziarie € 232.405.605,00 (450 miliardi di lire)

- Risorse distribuite a livello regionale

- Due tipologie di finanziamento:

- **Conto interessi** € 180.759.915,00 (350 miliardi di lire)

- Finanziamenti agevolati per importi compresi tra 20 e 300 milioni di lire, erogati da Istituti bancari con copertura totale dei relativi interessi, oneri e spese accessorie da parte dell'INAIL.

- **Conto capitale** € 51.645.690,00 (100 miliardi di lire)

- Contributo a "fondo perduto" integrativo del finanziamento in conto interessi pari al 30% del costo del programma entro il limite massimo di 90 milioni di lire per programmi di particolare qualità ed eccellenza.

- Domande relative a specifici Assi di finanziamento.

- Ripartizione delle risorse disponibili nelle Regioni in percentuale sui vari Assi.

PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Domande
pervenute

7116

Valle d'Aosta	18
Piemonte	921
Lombardia	1009
Trentino A.A.	58
Bolzano	40
Veneto	607
Friuli V. G.	168
Liguria	151
E. Romagna	999
Toscana	904
Umbria	247
Marche	476
Lazio	420
Abruzzo	152
Molise	88
Campania	226
Puglia	219
Basilicata	76
Calabria	73
Sicilia	185
Sardegna	79
Totale regioni	7116

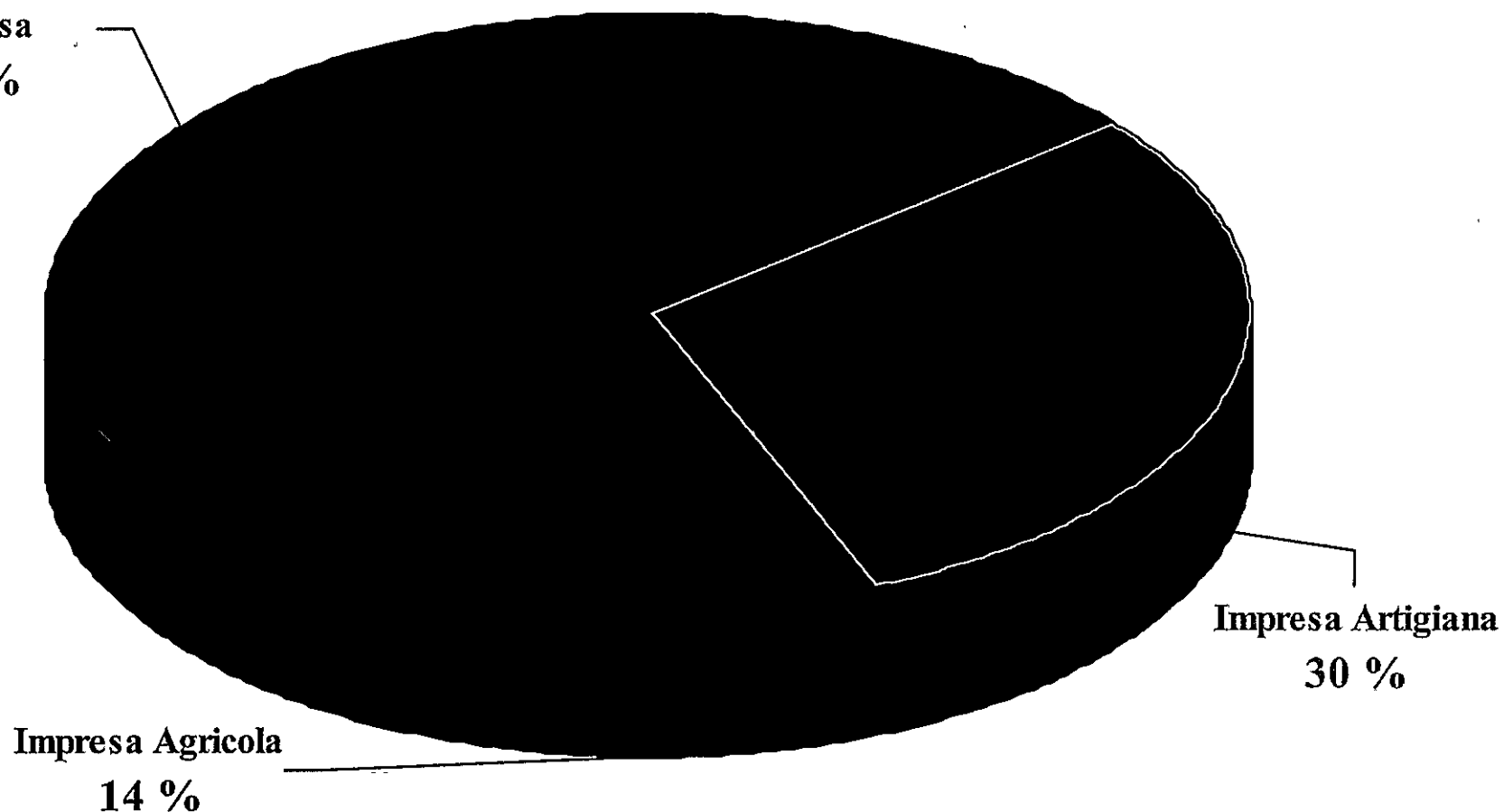
PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Domande per tipologia di richiedente (su 7116)

Piccola e Media

Impresa

56 %



Impresa Agricola

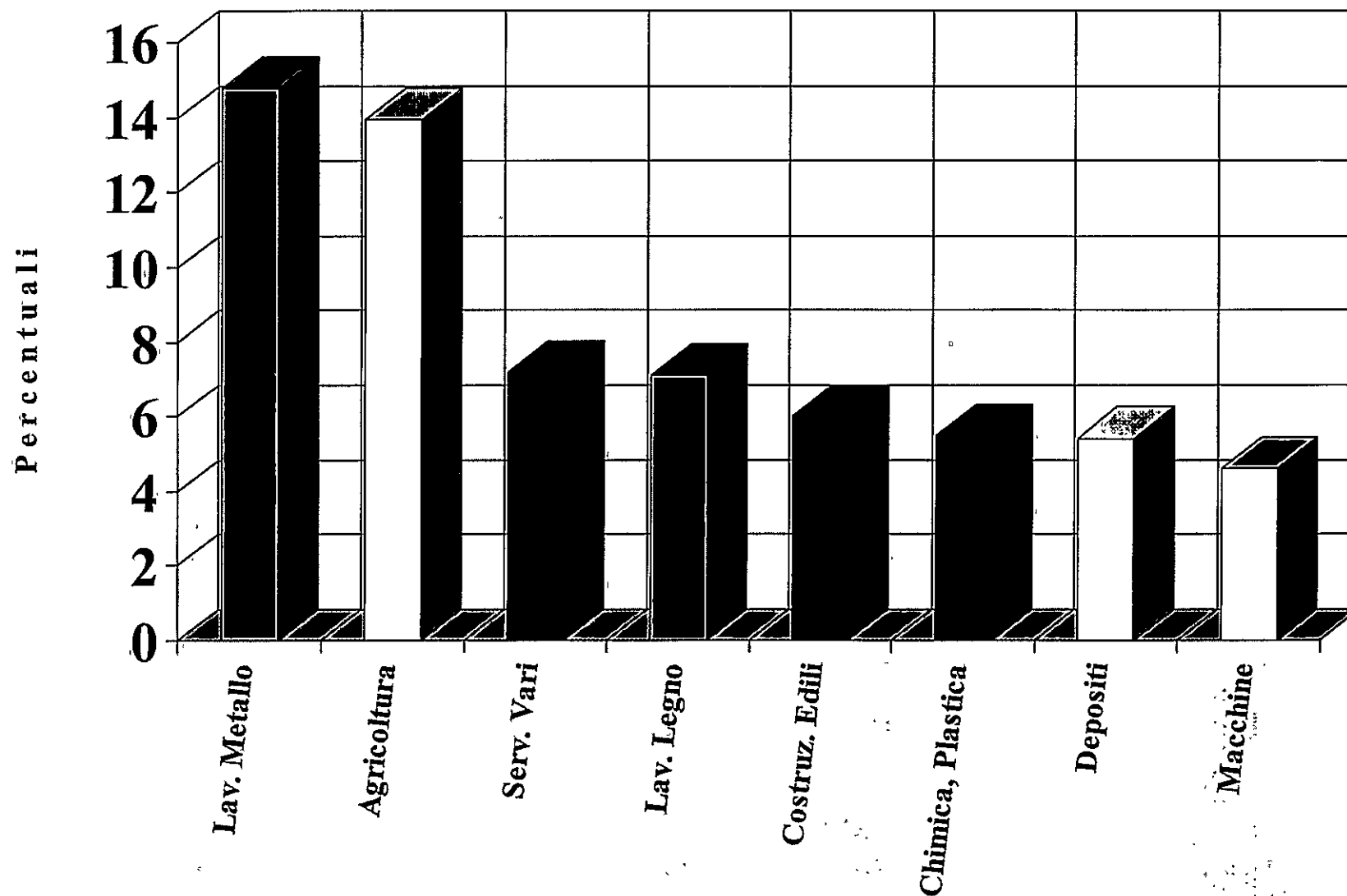
14 %

Impresa Artigiana

30 %

PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Domande in % per settori produttivi (su 7116)



PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Domande divise per asse e importi richiesti (su 7116)

ASSI	DOMANDE	IMPORTI
ASSE 1		
Sostituzione macchine	3.916	322.019.067,00
ASSE 2		
Installazione/modifica impianti su macchine ed attrezzature	3.739	274.519.281,00
ASSE 3		
Installazione dispositivi monitoraggio	230	4.473.519,00
ASSE 4		
Ristrutturazione ambienti di lavoro	2.530	187.296.715,00
ASSE 5		
Sistemi di gestione aziendale della sicurezza	634	11.940.176,00
TOTALE	11.049	800.248.758,00

PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Numero lavoratori beneficiari

Regioni	Tot.	Tot.
	Lav.	Ben.
ABRUZZO	3.104	2.471
BASILICATA	1.122	689
BOLZANO	972	803
CALABRIA	1.851	825
CAMPANIA	5.402	3.972
EMILIA ROMAGNA	21.479	15.167
FRIULI V. GIULIA	3.410	2.306
LAZIO	8.050	6.792
LIGURIA	2.436	1.768
LOMBARDIA	22.636	1.5729
MARCHE	8.322	5.586

Regioni	Tot.	Tot.
	Lav.	Ben.
MOLISE	1.333	1.224
PIEMONTE	19.783	14.108
PUGLIA	3.350	2.861
SARDEGNA	944	890
SICILIA	3.956	3.217
TOSCANA	15.507	11.589
T. A. ADIGE	1.242	1.008
UMBRIA	5.301	3.937
VALLE D'AOSTA	638	463
VENETO	16.226	11.345
TOTALI	147.064	106.750

PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Numero lavoratori beneficiari riportati per Assi

Regioni	Tot.	Tot.	Ben.	Ben.	Ben.	Ben.	Ben.
	Lav.	Ben.	A. 1	A. 2	A. 3	A. 4	A. 5
ABRUZZO	3.104	2.471	911	1.417	3	965	715
BASILICATA	1.122	689	549	407	26	496	250
BOLZANO	972	803	352	507	70	110	352
CALABRIA	1.851	825	213	373	121	385	207
CAMPANIA	5.402	3.972	1.246	2.103	183	1.665	915
EMILIA ROMAGNA	21.479	15.167	4.561	8.573	224	6.090	1.663
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.410	2.306	720	1.105	33	841	269
LAZIO	8.050	6.792	1.986	3.453	612	2.521	1.845
LIGURIA	2.436	1.768	598	1.073	80	904	157
LOMBARDIA	22.636	15.729	4.708	8.481	715	6.068	1.888
MARCHE	8.322	5.586	1.895	2.849	83	2.015	491
MOLISE	1.333	1.224	389	521	196	369	275
PIEMONTE	19.783	14.108	3.791	8.087	286	5.624	2.232
PUGLIA	3.350	2.861	750	1.701	117	1.142	612
SARDEGNA	944	890	285	646	25	226	252
SICILIA	3.956	3.217	616	2.149	437	1.067	1.554
TOSCANA	15.507	11.589	3.595	6.755	292	4.205	1.602
TRENTINO ALTO ADIGE	1.242	1.008	354	512	11	157	380
UMBRIA	5.301	3.937	1.026	2.800	398	1.545	819
VALLE D'AOSTA	638	463	142	269	0	359	5
VENETO	16.226	11.345	2.599	6.365	171	4.059	2.585
TOTALI	147.064	106.750	31.286	60.146	4.083	40.813	19.068

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, da ultimo nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽³⁾ e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁴⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato e delle regole di carattere generale relative alle piccole e medie imprese ed agli aiuti regionali, da essa pubblicate sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della

(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento. L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(6) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(7) Il presente regolamento deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- (18) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
- (19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (20) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.
- (21) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
- b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato;
- b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I;
- c) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
- d) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- e) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- f) «intensità netta dell'aiuto», l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
- g) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Investimenti

1. Un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 6.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

- a) il 15 % per le piccole imprese;
- b) il 7,5 % per le medie imprese.

3. Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:

- a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure
- b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

5. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei costi di investimento, i costi ammissibili di un investimento materiale sono quelli relativi all'investimento in terreni, edifici, macchinari ed impianti. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili. I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriali sono i costi d'acquisizione della tecnologia.

6. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

- a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali. I posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) il progetto d'investimento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e
- c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni.

Articolo 5

Consulenza ed altri servizi ed attività

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

- b) nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Articolo 6

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e
 - i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2; oppure
 - ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Articolo 7

Necessità dell'aiuto

Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se, prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto:

- il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro; oppure
- lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

Articolo 8

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili,

quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 9

Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti, secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 10

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

«Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI» sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
 - avente meno di 50 dipendenti, e
 - avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati; perde o acquisisce la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

ALLEGATO II

Formulario: informazioni sintetiche da trasmettere in caso di applicazione di un regime di aiuti esentato in virtù del presente regolamento e di concessione, al di fuori di un regime di aiuti, di un singolo aiuto esentato in virtù del presente regolamento

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione	
Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
Stato membro	
Regione	Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Specificare la denominazione del regime di aiuti o, in caso di aiuto singolo, il nome del beneficiario In quest'ultimo caso non sono più richieste relazioni annuali successive!
Base giuridica	Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda il regime o l'aiuto singolo
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale In caso di un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime In caso di concessione di un aiuto singolo: indicare l'importo totale dell'aiuto/del minor gettito fiscale. Se del caso, specificare il numero di anni sui quali è scaglionato il pagamento dell'aiuto o è ripartito il minor gettito fiscale Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito
Intensità massima dell'aiuto	Indicare l'intensità massima dell'aiuto o il suo importo massimo per ciascuna voce sovvenzionabile
Data di applicazione	Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime o la data di concessione dell'aiuto singolo
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime, oppure in caso di aiuto singolo e se applicabile, la data prevista (anno e mese) di pagamento dell'ultima rata
Obiettivo dell'aiuto	È sottinteso che l'obiettivo principale sia l'aiuto alle PMI. Questo campo permette di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti (per es.: solo piccole imprese o PMI; aiuti agli investimenti/consulenza)

Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
Settore (o settori) economico interessato ☐ Tutti i settori oppure ☐ Miniere di carbone ☐ Industria manifatturiera (tutta) oppure ☐ Siderurgia ☐ Cantieri navali ☐ Fibre sintetiche ☐ Industria automobilistica ☐ Altre industrie manifatturiere ☐ Servizi (tutti) oppure ☐ Trasporti ☐ Servizi finanziari ☐ Altri servizi Osservazioni:	Indicare lo specifico settore riferendosi, se del caso, alla lista a fianco
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	
Altre informazioni	

ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

1. Titolo del regime di aiuti
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
- 3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);
- 3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;
- 3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS ⁽¹⁾ o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e regioni non assistite;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

Miniere di carbone

Industria manifatturiera

di cui:

Siderurgia

Cantieri navali

Fibre sintetiche

Industria automobilistica

Altre industrie manifatturiere (da precisare)

Servizi

di cui:

Trasporti

Servizi finanziari

Altri servizi (da precisare)

Altri settori (da precisare)

4. Altre informazioni ed osservazioni.

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis⁽³⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.
- (3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.
- (4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁽⁴⁾, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
- (5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
- (6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
- (7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6.⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

- (8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2

Aiuti de minimis

1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso

in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SCHEDA INFORMATIVA DELL'INTERVENTO

INTERVENTO: Legge 23 dicembre 2000, n.388 – art. 114, comma 4

Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava.

OPERATIVITA' ESAURITA: no

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI (*Decreto interministeriale dell'8 giugno 2001, decreto ministeriale del 15 ottobre 2001*)

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA NORMATIVA

2.1 Obiettivi generali: agevolazioni finalizzate alla realizzazione di programmi di particolare valenza e qualità per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro al fine del ripristino ambientale e dell'incremento dei livelli della sicurezza contro gli infortuni dei lavoratori impiegati in particolari siti di cava per l'estrazione di pietra ornamentale.

2.2 Area di applicazione: siti di cava relativi a giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori.

2.3 Soggetti beneficiari: titolari di autorizzazione esercenti attività estrattive di cava.

2.4 Tipologia delle iniziative ammissibili: risanamento ambientale (interventi riferiti ai progetti esecutivi o ai lavori per la bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro) e miglioramento dell'ambiente e della sicurezza (interventi riferiti a sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza, lavori e tecnologie mirati al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative, sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi).

2.5 Natura e misura dell'incentivo:

1) per il risanamento ambientale si applica il Regolamento CE n° 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

L'intensità dell'aiuto è non superiore al 65% delle spese ammissibili.

2) per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza, il contributo in conto capitale, riferito all'investimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali, è concesso secondo le modalità del Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.

L'aiuto, calcolato in percentuale delle spese di investimento ammissibili, ha una intensità lorda non superiore al 15% per le piccole imprese e al 7,5% per le medie imprese. Per gli investimenti effettuati nelle aree depresse la misura dell'aiuto è elevabile entro l'intensità massima ivi prevista.

2.6 Spese ammissibili: studi e indagini per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza; progettazione esecutiva; opere di sistemazione ambientale ed infrastrutturali interne ai siti di cava, compresa la direzione dei lavori; acquisto di tecnologie, attrezzature e dispositivi elettronici, software specificatamente destinato agli interventi.

3. SOGGETTO GESTORE DELL'INTERVENTO

Ministero delle attività produttive
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Ufficio C2 – Interventi per la ricerca mineraria e la tutela ambientale
(Dirigente: dott. ing. Antonio Martini)
Indirizzo: via del Giorgione, 2/b – 00147 Roma
e-mail: segreteria.ricercamineraria@minindustria.it
telefono: 0654927426
fax: 0654927445

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO****DECRETO 8 giugno 2001.**

Modalità e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO****DI CONCERTO CON****IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis);

Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001;

Visto l'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza e qualità finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori;

Visto l'art. 114, comma 6, della stessa legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone vengano definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della legge n. 388/2000;

Considerato che è necessario pertanto definire le modalità di gestione dello strumento agevolativo, nonché stabilire i criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei programmi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 114, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni finalizzate all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro in particolari siti di cava previsti dall'art. 114, comma 4, della stessa legge n. 388/2000.

2. Tali agevolazioni sono riferite a siti di cava localizzati in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.

Definizioni

1. Per i fini di cui all'art. 1 si intende:

a) giacimento di calcare metamorfico: calcare compatto cristallino o semi cristallino, in funzione del grado di metamorfismo, utilizzato per la produzione di pietre ornamentali;

b) sito di cava: luogo di lavoro con quota media del piazzale di cava esistente, sia all'aperto sia in sotterraneo, ovvero del ciglio superiore del fronte di cava, superiore a 300 metri, caratterizzato da una situazione dell'ammasso roccioso che, per sistemi di fratturazione e per elevate pendenze interessanti i luoghi di lavoro ed i versanti limitrofi circostanti, può determinare rischi per i lavoratori, connessi a fenomeni di instabilità dell'ammasso roccioso stesso e/o dei fronti di scavo.

Art. 3.

Programmi agevolabili e ambito d'applicazione

1. Per l'ottimale ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro di cui all'art. 2, le disponibilità finanziarie previste sono destinate al sostegno di programmi di particolare valenza e qualità — mirati prioritariamente al miglioramento delle condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso e/o dei fronti di scavo — ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune interessato, in conformità al parere dell'A.S.L. competente.

2. Gli interventi agevolabili possono riguardare sia singoli siti di cava che insieme di siti contigui senza soluzione di continuità ed interessanti lo stesso giacimento di minerale.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, i seguenti soggetti:

a) società di persone o di capitali, imprese individuali e società cooperative titolari di autorizzazione, nel seguito definiti operatori, esercenti attività estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2;

b) associazioni temporanee dei soggetti di cui alla lettera a) e/o consorzi titolari di autorizzazione, nel seguito definite associazioni di operatori, esercenti attività estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2.

Art. 5.

Interventi ammissibili alle agevolazioni

1. Per essere ammessi al contributo, i programmi degli interventi di cui all'art. 3 devono essere ricompresi in uno dei seguenti assi:

a) risanamento ambientale;

b) miglioramento dell'ambiente e della sicurezza.

2. Nell'asse per il risanamento ambientale ricadono gli interventi riferiti ai progetti esecutivi o ai lavori per la bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. L'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza è riservato alle piccole e medie imprese; nello stesso ricadono gli interventi riferiti a:

a) sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza;

b) lavori e tecnologie mirati al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative;

c) sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi.

Art. 6.

Aiuti per il risanamento ambientale

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al 65% delle spese ammissibili di cui all'art. 8, secondo le modalità del regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di tre anni.

Art. 7.

Aiuti per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3, il contributo in conto capitale, riferito all'investimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali, è concesso secondo le modalità del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio

2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001.

2. L'aiuto, calcolato in percentuale delle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, ha una intensità lorda non superiore:

a) al 15% per le piccole imprese;

b) al 7,5% per le medie imprese.

3. Per gli investimenti effettuati nelle aree depresse rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

	Piccole imprese	Medie imprese
Molise ed Abruzzo	fino al 30%	fino al 30%
Centro-Nord	fino al 18%	fino al 14%

4. Per gli investimenti effettuati nelle regioni rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

	Piccole e medie imprese
Calabria	fino al 65%
Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna	fino al 50%

5. Per la quota parte d'investimento ammissibile riferita a servizi forniti da consulenti esterni, il contributo in conto capitale è riconoscibile fino al 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

6. L'investimento deve essere conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e l'apporto finanziario di mezzi propri da parte del beneficiario non deve essere inferiore al 25% delle spese d'investimento ammissibili.

7. Gli aiuti esentati in virtù del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE, né con altre misure di sostegno comunitario e in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dallo stesso regolamento.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa comunque riferimento alle disposizioni del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Per le diverse tipologie d'intervento previste per entrambi gli assi indicati nell'art. 5, comma 1, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data della domanda e riguardanti:

a) spese per servizi relative a studi ambientali, geotecnici e tecnologici, indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed ambientali, progettazione di sistemi e metodi;

b) spese di investimento per lavori relative a progettazione esecutiva e opere, compresa la relativa direzione dei lavori, di movimento terra e di scavo, infrastrutturali interne ai siti di cava, di presidio idraulico e di rinaturazione, strettamente connesse agli interventi.

2. Sono escluse le spese generali ed amministrative dell'impresa e tutte le spese riconducibili al funzionamento dell'attività, nonché all'acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili solo se riferite a servizi forniti da consulenti esterni. Possono essere altresì considerate ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario con risorse proprie, da rendicontare per mezzo di commesse interne di lavorazione, relativamente al comma 1, lettera b).

4. Per gli interventi ricadenti nell'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sono ammissibili altresì le spese di investimento per l'acquisto di tecnologie, attrezzature e dispositivi elettronici, nonché software specificamente destinati agli interventi.

5. Tutti i pagamenti non possono essere regolati per contanti.

6. Dal totale delle spese ammissibili dovranno essere detratti i ricavi derivanti dalla eventuale commercializzazione del minerale abbattuto, sia in blocchi che come materiale tal quale.

Art. 9.

Modalità di gestione

1. Gli interventi agevolativi sono attuati con l'adozione di procedura valutativa e procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le agevolazioni ai programmi approvati dal comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., sono concesse ed erogate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Durata dei programmi

1. I programmi hanno una durata non superiore a tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 12, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessità e difficoltà tecnica, su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformità al

parere dell'A.S.L., il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, per una sola volta, una proroga non superiore a 12 mesi.

Art. 11.

Presentazione della domanda

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con bando di gara da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, individua annualmente i limiti temporali per la presentazione delle domande e definisce le risorse disponibili per il relativo esercizio finanziario, nonché le modalità di calcolo dei punteggi della graduatoria. Nel bando vengono definiti altresì il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi.

2. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata, completa della documentazione prevista, dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero dal soggetto delegato nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non oltre il termine fissato dal bando di gara di cui al comma 1, pena la decadenza della domanda.

Art. 12.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità dei programmi il comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, effettua l'istruttoria e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione o la reiezione dei programmi presentati, sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente con domanda formalmente completa.

2. Per lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1, il comune competente, avvalendosi degli enti facenti parte delle conferenze di servizi per le attività estrattive, ove previste, valuta la compatibilità del piano di coltivazione ordinario con il programma presentato, affinché l'intervento non venga inficiato dalla coltivazione ordinaria.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, acquisiti i relativi atti istruttori e verificato l'esito, previo parere della commissione consultiva di cui al comma 4, formula la graduatoria dei programmi agevolabili secondo i seguenti criteri di priorità:

a) iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per provvedimenti dell'autorità di vigilanza;

b) indice infortunistico accertato dall'I.N.A.I.L. dell'area nella quale ricade l'iniziativa;

c) numero delle unità lavorative complessive direttamente interessate dall'intervento.

4. Per la verifica della conformità dei programmi presentati agli obiettivi della legge e per la ammissibilità e congruità delle relative spese esposte, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si avvale del parere di una commissione consultiva composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzione di presidente, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante di ogni regione interessata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di concessione dell'agevolazione, determinandone l'entità per ciascun intervento.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, ai tempi e alle modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a suo carico, i preventivi di spesa ammessi, le condizioni ed il piano delle erogazioni, nonché la revoca o l'interruzione dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

Art. 13.

Variazione del programma dei lavori

1. In casi particolari, le variazioni dei programmi dei lavori delle attività ammesse a contributo, operate in base a motivate scelte tecniche, che non mutino gli obiettivi dei programmi approvati e non comportino aumenti della spesa complessiva, sono autorizzate su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 14.

Erogazione delle agevolazioni.

1. L'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 5 è effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale può concedere su richiesta dell'interessato, all'avvio dell'iniziativa, un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Il relativo saldo è effettuato successivamente all'accertamento di spesa dell'intervento.

2. Entro novanta giorni dalla data di completamento del programma il beneficiario trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento. Copia della relazione tecnica finale è trasmessa al comune interessato ed all'A.S.L. competente, che entro i successivi sessanta giorni esprimono, per gli aspetti di

rispettiva competenza, un parere sulla conformità del programma realizzato al progetto approvato e sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti.

Art. 15.

Accertamenti e revoche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri stabiliti con successivo decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi agevolati, avvalendosi delle competenti autorità di vigilanza.

3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili ai sensi dell'art. 75 e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 10 per la realizzazione del programma;

c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa e della relazione tecnica finale entro i termini di cui all'art. 14, comma 2;

d) mancata o parziale realizzazione del programma;

e) mancata restituzione di quanto erogato e non dovuto.

4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
LETTA

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1
Industria, commercio e artigianato, foglio n. 308

01A10120

zioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A11399

DECRETO 15 ottobre 2001.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*);

Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle PMI, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001;

Visto l'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza e qualità finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 giugno 2001 ai sensi dell'art. 114, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della legge n. 388/2000;

Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto dell'8 giugno 2001, con bando di gara, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere individuati annualmente i limiti temporali per la presentazione

delle domande e definite le risorse disponibili per il relativo esercizio finanziario, nonché le modalità di calcolo dei punteggi della graduatoria;

Considerato altresì che, per l'attuazione della norma, nel bando devono essere definiti il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

1. I fondi disponibili per la prima attuazione dell'art. 114, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riferiti agli esercizi finanziari 2001 e 2002, ammontano a 23 miliardi di lire, pari a € 11.878.508,68.

2. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre 2001.

3. Il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi, sono riportati negli allegati A1, A2, A3 e A4 al presente decreto.

4. La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello di cui al comma 3, deve essere inviata, completa della documentazione prevista, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ufficio C2, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non oltre il termine di cui al comma 2, pena la decadenza della domanda.

Art. 2.

Graduatoria dei programmi agevolabili

1. Per la formulazione della graduatoria dei programmi agevolabili il Ministero delle attività produttive utilizza i seguenti criteri sequenziali:

a) iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per provvedimenti dell'autorità di vigilanza, ordinate secondo il numero complessivo delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento;

b) ulteriori iniziative non ricadenti nel punto a) ordinate secondo il punteggio derivante dalla somma di due addendi pari a:

1) prodotto dell'indice di frequenza medio degli infortuni dell'area nella quale ricade l'iniziativa accer-

tato dall'INAIL nel triennio antecedente con il numero delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento per milione di investimento ammesso per l'intervento;

2) prodotto dell'indice di gravità medio degli infortuni dell'area nella quale ricade l'iniziativa accertato dall'INAIL nel triennio antecedente con la percentuale delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento sul numero totale delle unità lavorative direttamente interessate da tutti gli interventi ammissibili.

2. Le agevolazioni sono concesse alle iniziative disposte nell'ordine derivante dalla graduatoria di cui al comma 1, fino alla concorrenza dei fondi disponibili. Nel caso di punteggio equivalente l'ordine in graduatoria tiene conto della data di presentazione delle domande.

Art. 3.

Erogazione delle agevolazioni

1. Per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo spettante, il richiedente deve presentare specifica domanda e attestazione, come da allegato B1, della data di avvenuto inizio dei lavori. A tale domanda è allegata, inoltre, apposita fidejussione o polizza assicurativa per l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore del Ministero delle attività produttive esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Ai fini dell'erogazione a saldo, il beneficiario deve allegare alla domanda per l'erogazione del saldo la rendicontazione delle spese sostenute, che deve essere redatta a firma del legale rappresentante come da dichiarazione di cui all'allegato B1, e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento, contenente un dettagliato rapporto degli interventi realizzati ed una analisi critica degli obiettivi di sicurezza raggiunti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

Allegato A1**SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
ex art. 114, comma 4 della legge n° 388/2000**

*(La domanda deve essere in regola
con la vigente normativa sull'imposta
di bollo)*

Al Ministero delle attività produttive
Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese - Ufficio C2
Via Giorgione 2/b - 00147 ROMA
Al Comune di.....
All'ASL di.....
Alla Regione.....

Il sottoscritto in qualità di..... della
Ditta..... (ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale) titolare
dell'autorizzazione cava rilasciata dal Comune di..... in provincia di
..... per la durata di anni..... con scadenza il..... per l'estrazione di
.....

Chiede

ai sensi del comma 4 dell'art. 114 della legge 23.12.2000, n° 388 la concessione di un contributo pari al %
dell'investimento da effettuare per la realizzazione del programma di risanamento ambientale/miglioramento dell'ambiente
e della sicurezza comportante una spesa totale di LM (Euro), con inizio il..... e termine il.....
Si specifica che la spesa prevista si ripartisce in LM (Euro) per l'anno....., in LM (Euro) per l'anno
....., in LM (Euro) per l'anno

Alla presente domanda si allegano le notizie sull'azienda (ALL. A2), il programma di intervento (ALL. A3), le
dichiarazioni e i documenti richiesti (ALL. A4).

(Data)

Firma

La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata secondo il seguente schema:

Spazio per l'autentica della firma ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. identificato mediante....., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. L'incaricato/il Notaio: Cognome e Nome..... Luogo e data dell'identificazione:..... Timbro e Firma

In alternativa, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la domanda è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato
oppure a mezzo posta.

Allegato A2**NOTIZIE SULL'AZIENDA****A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388**

- 1) Denominazione.....(*) forma giuridica.....(*)
- 2) Codice fiscale.....(*), partita IVA.....(*)
- 3) Impresa singola **SI** **NO**
- 4) Imprese in associazione temporanea o in consorzio.....
- 5) Sede legale in.....Prov....., CAP.....
- 6) Via e n° civ.tel.fax.....
- 7) Sede amministrativa in.....Prov....., CAP.....
- 8) Via e n° civ.tel.fax.....
- 9) Legale rappresentante, qualifica.....
- 10) Estremi dell'atto costitutivo.....
- 11) Scadenza:.....
- 12) Capitale sociale:, di cui versato:.....
- 13) Soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Qualifica

- 13) Iscrizione alla C.C.I.A.A. dial n°.....dal.....
- 14) Iscrizione presso il Reg. Imprese dial n°.....dal.....
- 15) Iscrizione all'INPS ufficio didal.....settore.....
- 16) L'incaricato della ditta per la pratica è il sig.....
- Tel.fax.....e-mail.....
- 17) Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza:
- Città:....., Provincia....., CAP....., Via e n°

(*) Nota:

Estremi del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero del soggetto delegato nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 giugno 2001.

Allegato A3**PROGRAMMA DI INTERVENTO****A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388**

Relazione preliminare per la valutazione dell'ammissibilità dell'iniziativa, contenente elementi su:

- Localizzazione dell'area d'intervento, con estremi delle autorizzazioni delle cave interessate ed indicazione dei relativi Comuni;
- Indicazione del tipo di minerale, della quota media del piazzale di cava esistente (sia all'aperto che in sotterraneo) ovvero del ciglio superiore del fronte di cava;
- Relazione tecnica sui seguenti elementi:
 - i. Stato dei lavori di coltivazione, con elaborati grafici dello stato di fatto della cava
 - ii. Condizioni di sicurezza generale e di stabilità geomeccanica dei vuoti in sotterraneo, dei fronti e dei versanti, nonché delle discariche in superficie sulla base delle analisi dello stato di fratturazione dell'ammasso e della presenza di cunei pericolosi
 - iii. Stato delle vie di accesso al sito e delle vie interne di servizio
- Analisi dei rischi, con individuazione delle aree vulnerabili per i diversi livelli di rischio;
- Descrizione sintetica del programma di intervento (obiettivi, attività programmate e relativi costi, tempi d'esecuzione delle eventuali fasi);
- Data d'inizio e di ultimazione del programma.

Inoltre, in funzione del tipo d'intervento proposto, dovrà essere presentata la documentazione riportata di seguito.

a) Asse per il risanamento ambientale

1. per i progetti esecutivi di bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro: progetto preliminare di fattibilità dell'intervento ed elenco degli allegati che verranno predisposti con la progettazione esecutiva, calcolo della parcella relativa all'esecuzione del progetto esecutivo proposto secondo le tariffe previste dagli Ordini Professionali.
2. per i lavori di bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro: progetto esecutivo dei lavori da realizzare e relativi obiettivi di sicurezza previsti sulla base dell'analisi dei rischi post operam. Cronogramma dell'attività previste, anche secondo lotti funzionali.

b) Asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza

1. sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza:
 - Scelta delle norme di riferimento per il progetto di sviluppo del sistema di gestione per l'ambiente (UNI EN ISO 14001 o Regolamento EMAS) e per il progetto di sviluppo del sistema di gestione per la sicurezza e l'igiene del lavoro (BSI OHSAS 18001 o altro da specificare).
 - Principali motivazioni all'origine del progetto di sviluppo di un sistema di gestione per l'ambiente e per la sicurezza e l'igiene del lavoro. Eventuale integrazione con un sistema di qualità già in essere. Descrizione dei miglioramenti conseguibili attraverso lo sviluppo e l'attuazione del sistema di gestione integrato degli impatti ambientali e dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
 - Descrizione delle principali fasi del progetto di sviluppo di un sistema di gestione per l'ambiente e per la sicurezza e l'igiene del lavoro e dei relativi obiettivi. Relativa sequenza temporale e schema dei costi delle singole fasi.
2. lavori e tecnologie mirati al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative: progetto esecutivo dei lavori da realizzare, relazione sul grado di integrazione delle eventuali tecnologie utilizzate per la prevenzione e/o protezione e sulla valenza di replicazione della eventuale azione dimostrativa proposta. Obiettivi di sicurezza previsti sulla base dell'analisi dei rischi ex post. Cronogramma dell'attività previste, anche secondo lotti funzionali.

3. sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi:

- Presupposti concettuali e schemi di funzionamento del sistema, strategie di prevenzione e/o protezione previste, lay out dei dispositivi e/o attrezzature e struttura del relativo software di gestione.
- Descrizione dei miglioramenti conseguibili sui rischi per la sicurezza e la salute di lavoratori attraverso l'utilizzo del sistema.
- Descrizione delle principali fasi di sviluppo del sistema e dei relativi obiettivi. Relativa sequenza temporale e schema dei costi delle singole fasi.

Le spese esposte nel programma d'intervento dovranno essere classificate per voci di attività e per singolo anno:

A) anno 1, 2, 3

	Milioni di lire	Euro
a) studi ambientali, geotecnici e tecnologici		
b) indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed ambientali		
c) progettazione esecutiva di sistemi, di metodi e di lavori		
d) direzione dei lavori		
e) lavori di movimento terra e di scavo		
f) opere infrastrutturali interne ai siti di cava		
g) opere di presidio idraulico e di rinaturazione, strettamente connesse agli interventi		
h) spese di acquisto di tecnologie, attrezzature elettroniche e software specificatamente destinate agli interventi		
i) ricavi derivanti dall'eventuale commercializzazione del minerale abbattuto, sia in blocchi che come materiale talquale (a detrarre)		
Totale		

Le stesse spese dovranno essere inoltre classificate per voci di spesa e per singolo anno:

B) anno 1, 2, 3

	Milioni di lire	Euro
B1 - Prestazione di terzi per servizi		
B2 - Prestazione di terzi per lavori/forniture		
B3 - Commesse interne di lavorazione		
Totale		

Le spese, come indicate nelle due classificazioni sopradette, debbono essere suddivise per anno solare, con inizio non anteriore alla data della domanda di contributo.

Prestazioni di terzi (B1 e B2) - Le consulenze e/o le commesse a terzi dovranno essere attribuite attraverso lettere di incarico o contratti. I relativi costi saranno documentati mediante fattura e saranno calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di IVA.

Per quanto riguarda le spese relative al punto B3, le stesse dovranno essere esposte mediante specifica indicazione, con riferimento alle voci d'attività di cui al punto A), dei costi relativi alla Direzione tecnica, al Personale operativo, alle quote d'uso degli eventuali macchinari/attrezzature ed al materiale di consumo utilizzati (1):

ATTIVITA' (LM/Euro)	Direzione tecnica	Personale operativo	Quote d'uso	Materiali	Totale
Voce d)					
Voce e)					
Voce f)					
Voce g)					

(1) Elementi per valutare le singole voci relative al punto B3:

Commesse interne - Si intendono per commesse interne tutte ed esclusivamente le prestazioni effettuate da personale e/o da reparti dell'azienda. Dette prestazioni dovranno comunque essere documentate con l'emissione di appositi ordini scritti e numerati e/o attraverso l'apertura di apposite commesse, anche numerate. I costi delle varie voci di spesa saranno determinati con i criteri esposti ai punti seguenti della presente nota.

- Spese di direzione tecnica - Riguardano le sole spese per la funzionalità organizzativa delle attività. Sono da suddividere, qualora ricorrano le condizioni, in costi sopportati nel luogo ove si svolge l'attività e costi sopportati in altre sedi. In quest'ultimo caso, si dovrà fornire, per ciascuna spesa, la giustificazione della percentuale adottata per definire i costi da attribuire al programma.
- Costo del personale operativo - Sarà determinato in base alle ore lavorative effettivamente prestate e valutate al costo industriale.
- Attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti - In questa voce verranno incluse attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti acquistati da terzi per la realizzazione del programma. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo saranno i seguenti:
 - i. le attrezzature, la strumentazione, i macchinari e gli impianti esistenti e già ammortizzati non sono computabili ai fini del finanziamento;
 - ii. il costo delle attrezzature, della strumentazione, del macchinario e impianti in corso di ammortamento o di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente per il programma sarà determinato, nel caso di beni in corso di ammortamento dalle risultanze contabili ufficiali (libro dei cespiti), nel caso di beni di nuovo acquisto in base alle fatture (al netto di IVA più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali). Il costo da imputare all'attività sarà individuato in ragione della quota d'uso per i periodi stabiliti di durata dell'attività stessa (per quota d'uso deve intendersi l'ammortamento fiscale riconosciuto per il bene in questione);
 - iii. il costo, da calcolarsi con il sistema di cui al punto precedente, relativo ad attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la realizzazione del programma, sarà ammesso al finanziamento in rapporto all'impiego effettivo nelle attività del programma.
- Materiali - In questa voce si comprendono le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo specifico e quelli durevoli impiegati dagli addetti per lo svolgimento del programma. I costi relativi, in caso di acquisto, saranno documentati con fattura e saranno calcolati in base al prezzo di fattura al netto di IVA più dazi doganali, trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, la loro individuazione sarà fatta risultare dai buoni di prelievo ed il loro costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nota: Sono escluse le spese generali ed amministrative dell'impresa e tutte le spese riconducibili al funzionamento dell'attività, nonché quelle relative all'acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto.

Allegato A4**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA****A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388**

1) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, in cui si afferma:

«di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n° 300, concernente obblighi a carico dei titolari di benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare e far applicare, nel periodo di attività agevolata, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria della zona»;

«di avere, o non avere, ottenuto agevolazioni per lo stesso programma da altri organismi statali, internazionali, regionali, comunitari o esteri, o se sono state richieste (in caso positivo elencare le agevolazioni ottenute o richieste, con le relative percentuali di intervento) »;

«di impegnarsi, qualora ottenga il contributo, a non presentare richieste di agevolazioni, allo stesso titolo, su altre leggi nazionali»;

«di impegnarsi a comunicare immediatamente al Ministero la concessione di agevolazioni per lo stesso programma da parte di enti od organismi regionali, internazionali, comunitari o esteri, con le relative percentuali d'intervento»;

«di impegnarsi ad agevolare i controlli e le verifiche sull'esecuzione del programma e sulla documentazione delle spese connesse ogni qualvolta sia ritenuto necessario sia da parte del Ministero delle attività produttive sia da parte dell'apposita commissione di accertamento di spesa».

2) Autocertificazione attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (redatta secondo il seguente modello):

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)

nato/a a (.....), il

residente a (.....) in Via n°...

in qualità di dell'impresa....., con sede legale
in via n°.....,

consapevole della sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

Generalità dell'impresa

Codice fiscale e numero d'iscrizione:.....
 del Registro delle Imprese di
 data di iscrizione:/...../.....
 Iscritta nella sezione il...../...../.....
 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo il...../...../.....
 Denominazione:
 Forma giuridica:
 Partita IVA:
 Internet:.....
 e-mail:
 Sede:.....(.....)
 Telefono:/.....
 Telefax:/.....

Costituita con atto del/...../.....

Totale quote in Lire/Euro..... /

Durata della Società:

data termine:/...../.....

con proroga tacita ogni

Data inizio attività:/...../.....

Attività:

Dal/...../.....

Codice Attività '91

.....
.....

Codice Importanza

.....
.....

Data Inizio

...../...../.....
...../...../.....

Licenze ed autorizzazioni:

Titolari di cariche o qualifiche

- Socio

.....
nato/a a(....) il .../.../.....
codice fiscale:.....
residente a:(....)
- Amministratore Unico dal .../.../.....

- Socio

.....
nato/a a(....) il .../.../.....
codice fiscale:.....

Presidente del Collegio Sindacale - nominato il .../.../..... sino al .../.../.....
durata in carica per anni

.....
nato/a a(....) il .../.../.....
codice fiscale
residente a:(....)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

II DICHIARANTE

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

3) Autocertificazione attestante lo stato di vigenza/antimafia del Richiedente (redatta secondo il seguente modello):

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)
nato/a a (.....) il
residente a (.....) in Via n°
in qualità di dell'impresa....., con
sede legale in via n°

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 -

DICHIARA

- che a carico della sopra citata Ditta negli ultimi 5 anni non sono stati emessi provvedimenti dichiarativi di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

- che in riferimento ai soggetti controllati (art. 2 del D.P.R. 03.06.1998, n°252):

codice fiscale	denominazione	prov. sede
.....		
cognome	nome	Sesso prov. nascita data nascita
.....		

"nulla osta" ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

4) Autocertificazione attestante la dimensione dell'impresa richiedente ed il numero dei lavoratori interessati dal programma di intervento (redatta secondo il seguente modello):

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato/a a (.....) il

residente a (.....) in Via n°

in qualità di dell'impresa con

sede legale in via n°

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

- che l'impresa richiedente (PER LA COMPILAZIONE VEDERE NOTA 1) è di:

- ☐ piccola dimensione
- ☐ media dimensione
- ☐ grande dimensione

- che i soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa sono (ATTENZIONE! L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA - PER LA COMPILAZIONE VEDERE NOTA 2)

Denominazione: Part.IVA/Cod.Fiscale %

Denominazione: Part.IVA/Cod.Fiscale %

Denominazione: Part.IVA/Cod.Fiscale %

- che il numero dei lavoratori interessati dal programma di intervento è pari a unità.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Nota 1

Si fa riferimento al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.

L'impresa è definita PICCOLA e MEDIA se i sottoclenati parametri sono contemporaneamente soddisfatti:

1) ha meno di 250 dipendenti

2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro

3) è in possesso del requisito d'indipendenza così definito "è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione delle dimensioni di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata, quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza".

L'impresa è definita PICCOLA se i sottoclenati parametri sono contemporaneamente soddisfatti:

1) ha meno di 50 dipendenti

2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro

3) è in possesso del requisito d'indipendenza così definito "è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione delle dimensioni di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata, quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza".

Nota 2

Indicare i soggetti, comprese le persone fisiche, che, alla data di sottoscrizione della domanda, detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa che richiede l'agevolazione, riportandone la partita IVA o il Codice Fiscale (nel caso in cui il soggetto sia titolare sia della P. IVA che del C.F., indicare solo la partita IVA e la quota di partecipazione).

Attenzione: tale indicazione non viene richiesta al fine di determinare la dimensione dell'impresa, bensì per consentire l'individuazione dell'eventuale richiesta di agevolazioni da parte di altre imprese facenti capo al medesimo soggetto.

Allegato B1**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388**

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)

nato/a a..... (.....), il

residente a (.....) in Via n°

in qualità di dell'impresa....., con
sede legale in via
n°.....,

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.